



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

415^a seduta pubblica (pomeridiana)
martedì 24 marzo 2015

Presidenza della vice presidente Fedeli,
indi del presidente Grasso
e del vice presidente Calderoli

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-57

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 59-95

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 97-116

INDICE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI	
SUL PROCESSO VERBALE		PRESIDENTE Pag. 26	
PRESIDENTE	Pag. 5, 6	DISEGNI DI LEGGE	
SCILIPOTI ISGRÒ (<i>FI-PdL XVII</i>)	5	Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1813:	
Verifiche del numero legale	5	GAETTI (<i>M5S</i>)	26
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 6		MALAN (<i>FI-PdL XVII</i>)	26
DISEGNI DI LEGGE		BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento	28
Seguito della discussione e approvazione:		ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA	
(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)		PRESIDENTE 28	
Discussione e approvazione della questione di fiducia:		DISEGNI DI LEGGE	
CANDIANI (<i>LN-Aut</i>)	6, 7	Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1813 e della questione di fiducia:	
URAS (<i>Misto-SEL</i>)	9	GIROTTI (<i>M5S</i>)	28
SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI		URAS (<i>Misto-SEL</i>)	31
PRESIDENTE	11	DIVINA (<i>LN-Aut</i>)	32
DISEGNI DI LEGGE		BONFRISCO (<i>FI-PdL XVII</i>)	33
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1813:		DI MAGGIO (<i>GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)</i>)	34
PRESIDENTE	11	SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI	
MARTELLI (<i>M5S</i>)	12	PRESIDENTE 36	
* BONFRISCO (<i>FI-PdL XVII</i>)	14, 17	DISEGNI DI LEGGE	
GUERRIERI PALEOTTI (<i>PD</i>)	17, 20	Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1813 e della questione di fiducia:	
MOSCARDELLI (<i>PD</i>), relatore	20	CROSIO (<i>LN-Aut</i>)	37, 38
SCALIA (<i>PD</i>), relatore	22	LANIECE (<i>Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE</i>)	39, 40
BARETTA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	23	VACCIANO (<i>Misto</i>)	40
		MARINO Luigi (<i>AP (NCD-UDC)</i>)	42, 45
		BOTTICI (<i>M5S</i>)	45

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

GASPARRI (<i>FI-PdL XVII</i>)	Pag. 47, 48	<i>ALLEGATO B</i>	
ROSSI Gianluca (<i>PD</i>)	51	PARERI	
Votazione nominale con appello	53	Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1813	Pag. 97
INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO		VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	98
PRESIDENTE	56	CONGEDI E MISSIONI	107
MANDELLI (<i>FI-PdL XVII</i>)	56	GOVERNO	
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015	57	Trasmissione di atti per il parere	107
<i>ALLEGATO A</i>		Trasmissione di atti	107
DISEGNO DI LEGGE N. 1813		INTERROGAZIONI	
Proposta di non passare all'esame degli articoli	59	Interrogazioni	108
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	59	Da svolgere in Commissione	116
Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3			
Articoli da 1 a 9	59	<i>N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 17 marzo.

Sul processo verbale

SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,37).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,37)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1813, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà. (*Brusio*). Invito l'Aula ad abbassare la voce e ad ascoltare chi interviene.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, le chiedo qualche istante, giusto per lasciare che l'Aula possa trovare il giusto equilibrio. (*Brusio. Richiami della Presidente*).

Quello di cui trattiamo, infatti, sta scorrendo via come acqua sul marmo. C'è una cosa che mi ha colpito nella discussione di questa mattina, ossia il fatto che per molti colleghi, essenzialmente della maggioranza, del PD, la questione sia stata risolta come una semplice applicazione normativa, anzi, diciamolo pure, come un'operazione di necessità

virtuosa per poter modificare il nostro ordinamento secondo i *desiderata* dell'Unione europea, che invece è sempre molto più attenta e avanti.

Prima di tutto, signora Presidente, bisogna dire che domani questo decreto-legge scade. Tutto quello che sta avvenendo qua dentro, quindi, cari colleghi, è una totale farsa, di cui voi della maggioranza siete i principali attori. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bulgarelli*). Qualcuno ne è inconsapevole, perché probabilmente non ha ancora realizzato il fatto di essere totalmente indifferente rispetto ai *desiderata* che stanno dietro a questo decreto-legge. Qualcun altro, invece, probabilmente ha pensato di poter godere così del beneficio del signore, di quello che sta sopra (ma non quello con la S maiuscola).

Ebbene, signora Presidente, la prima anomalia istituzionale sta nel fatto che questo decreto non avrebbe dovuto essere firmato dal presidente della Repubblica *pro tempore* Pietro Grasso (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*), perché non ricorrono i presupposti di urgenza e necessità. Auguro al presidente Grasso che un giorno il suo nome non sia inserito nei libri di storia come quello di colui che non osò dir di no perché sperava di essere eletto Presidente della Repubblica; perché anche questo bisogna ricordare.

Bisogna ricordare che dentro il provvedimento ci dovrebbero essere presupposti costituzionalmente rilevanti e che il Presidente del Consiglio dei ministri ha detto di aver dovuto adottare un decreto-legge per impedire speculazioni e per evitare che il mercato potesse creare anomalie: le abbiamo viste queste anomalie, Presidente, con le speculazioni fatte nei giorni successivi! Addirittura, in alcuni casi, come quello della Banca dell'Etruria, con crescite del 60 per cento del valore. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Candiani: chiedo alle colleghe ed ai colleghi di abbassare la voce, perché così è veramente faticoso. Lo chiedo sia al versante destro che sinistro della Presidenza!

Prego, senatore Candiani.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, la ringrazio per la cortesia di questo richiamo all'Aula. Peraltro, tenuto conto del contesto generale, è ovvio che, qui dentro, non importa nulla a nessuno di quelli che poi andranno a votare sì alla questione di fiducia che verrà posta oggi pomeriggio, perché o non hanno capito cosa stanno facendo o non hanno capito la parte che stanno recitando.

Sono molto arrabbiato per questo, perché i cittadini all'esterno ne sono tenuti all'oscuro e ancora una volta questa viene fatta passare come una riforma quando di riforma qui dentro non c'è nulla! Vengono al contrario soddisfatti interessi di parte, con un Presidente del Consiglio dei ministri che abusa degli organi costituzionali: il Senato non ha avuto tempo nemmeno di svolgere un lavoro serio in Commissione, dove il provvedimento è arrivato gli ultimi giorni della settimana scorsa, dopo che alla Camera dei deputati questo decreto-legge è stato tenuto a marcire per quarantacinque giorni su sessanta che erano a disposizione!

E poi venite qui oggi a dirci che stiamo svolgendo un'attività routinaria? Ma l'avete capito che qui qualcuno si sta appropriando delle banche popolari? Ve ne siete accorti? (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici De Pin, Bignami e Simeoni*).

E se ne siete consapevoli, avete capito cosa ci sta dietro?

Ci ricordiamo tutti di quella telefonata molto curiosa di qualche anno fa: «Abbiamo una banca». Ebbene, signora Presidente, non occorre essere degli scienziati per andare a leggere, nei giorni passati, alcune dichiarazioni dell'amministratore di Unipol Gruppo Finanziario e UnipolSai, Carlo Cimbri, come riportate dalla stampa. Si legge, su «Milano Finanza» quest'ultimo ha espresso parole di grande apprezzamento per il provvedimento sulle banche popolari fortemente voluto da Renzi, sottolineando: «regole di *governance* uguali per tutti sicuramente costituiscono una correzione» e che «viene corretta un'anomalia che certamente innescherà processi di aggregazione. Sotto questo profilo, condivido la posizione del legislatore che condurrà ad un riassetto del nostro sistema bancario».

E magari, domani ci sarà la Banca Popolare di Milano che si fonde assieme alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna e, ancora assieme, tramite quel buco infinito che è Unipol Banca, finalmente Unipol Gruppo Finanziario ne prenderà il controllo, potendo così, finalmente, completare quel percorso e dire «abbiamo una banca»!

Questo è quello che sta succedendo e mi rivolgo ai colleghi del Nuovo Centrodestra: cosa state sostenendo? Questi si stanno appropriando delle banche popolari, addirittura con la sfacciataggine di chi con un provvedimento di legge vuol farlo passare come riforma virtuosa per il sistema creditizio, dove qui dentro del sistema creditizio non se ne agevoleranno che gli speculatori!

E, vivaddio, ci sarebbero tanti di quegli elementi per non procedere con questo provvedimento, Presidente. Mi chiedo ancora: qual è l'interesse che sta portando il Governo? È quello del Paese o quello degli investitori stranieri?

Il dubbio forte che viene è che, per l'ennesima volta, si voglia far passare come riforma qualcosa che invece serve per stabilizzare alcuni equilibri e una fame di denaro dall'estero.

Le riforme bancarie si facciano a partire dalla separazione bancaria! L'abbiamo proposto più volte e ancora in Commissione e proprio oggi il Governo si è messo di traverso. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici De Pin e Bignami*).

Si parta da questi aspetti per riformare seriamente e tutelare il risparmiatore dallo speculatore. Altrimenti saranno per l'ennesima volta fondi accaparrati alla speculazione, per poter consentire dei giochi di potere. Ci piacerebbe veramente vedere l'elenco di chi c'era a tavola alla cena da mille euro di Renzi. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Quanti di quelli che se ne agevoleranno e se ne approfitteranno nei prossimi giorni! Quanti di quelli che voi oggi, con il vostro voto, finanzierete! E poi non stupitevi se, nel momento in cui vi saranno delle indagini, salterà fuori che ci sarà

stata ancora qualche concessione, come quelle autostradali, in cui gli amici degli amici se ne sono avvantaggiati.

Pensiamo a quello che sta succedendo qui dentro (e lo dico a voi, colleghi del PD): non potete far passare questa come una riforma delle banche popolari, perché questo vuol dire solo soddisfare degli appetiti politici e dei giochi di potere che garantiscono al Presidente del Consiglio dei ministri un proprio spazio elettorale. (*Applausi della senatrice Simeoni*). Si tratta tuttavia di uno spazio elettorale non popolare, bensì di uno spazio elettorale che si basa su giochi di potere che vi schiacteranno. Voi oggi non potete più dirvi difensori del popolo, ma solamente di *lobby* che vi stanno dietro e che, tramite le proprie capacità di pressione, vi obbligano a votare queste schifezze fatte dal Governo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici Bignami e Simeoni*).

Io, signora Presidente, sono strabiliato dal vedere la superficialità con cui è stato affrontato il tema, soprattutto oggi, nel giorno di scadenza del decreto-legge. Si potevano esaminare gli emendamenti e si poteva approfondire il tema. Certo, senatrice Ricchiuti, è vero che ci sono state negli anni delle gestioni non ben fatte sulle banche popolari, eccome se ci sono state. Ma questa non può essere una scusa per fare questo tipo di scempio, perché c'è una modalità operativa e c'è una storia delle banche popolari che non possiamo cancellare. Questo è quello che ha reso differente questo tipo di credito rispetto alle SpA e a quello che hanno fatto negli anni. Questo tema non può essere affrontato con superficialità, ma deve essere invece approfondito con la serietà che necessita.

Bene, signora Presidente. Voi andrete ad approvare questo provvedimento. Noi abbiamo presentato degli emendamenti, ma sappiamo che il Governo ne farà carta straccia fra qualche minuto, perché chiaramente ha portato la situazione a tal punto da obbligare per se stessa la fiducia. No, questo non è serio: questo vuol dire mancare di rispetto nei confronti dei cittadini e, ancora una volta, impedire che la politica faccia il proprio corso in maniera positiva. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici Bignami e Simeoni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, colleghi, penso che la discussione su questo provvedimento debba prescindere, almeno parzialmente, dal merito. Le opinioni infatti sono diverse e si articolano; ci si chiede se sia corretto e giusto definire questo provvedimento progressista, soprattutto per la parte che riguarda le banche popolari e la loro natura, se sia cioè utile al Paese superare quella dimensione giuridica e anche quella modalità operativa di questa parte del credito o se invece non lo sia.

Dico che bisogna superare un pó, almeno parzialmente, il tema del merito e concentrarci poco poco di più sul tema del metodo. Il Senato arriva a discutere di questa partita quando ormai non serve più, perché la Camera dei deputati trattiene questo provvedimento per circa cinquanta giorni sui sessanta necessari alla conversione del decreto in legge e quindi,

dovento il Governo e la sua maggioranza difendere la possibilità di conversione, toglie al Senato, ai senatori, a questa parte di popolo rappresentato, la possibilità di intervenire sul merito, cioè sulle singole disposizioni in esso contenute.

Vale il ragionamento sul metodo anche per quanto attiene alla natura di questo provvedimento sotto il profilo costituzionale, cioè alla coerenza di questo provvedimento rispetto alla norma costituzionale che regola i decreti-legge. Rivolgo un suggerimento al Capo del Governo e a chi lo rappresenta in questo momento tra i banchi del Governo in Senato. Che senso ha che il Senato e il Parlamento siano chiamati a decidere della costituzionalità o meno di un decreto-legge se questo lo si fa sulla base di un ragionamento politico e dei numeri della maggioranza? Lo sappiamo tutti; lo sanno i colleghi della maggioranza, come lo sanno i colleghi dell'opposizione che hanno sostenuto le pregiudiziali: questo decreto è sotto il profilo costituzionale chiaramente illegittimo. Non ricorrono, infatti, le condizioni di necessità e urgenza ed è palese che non ricorrono queste condizioni per i tempi di attuazione che in esso sono contenuti, per l'articolazione dei temi che tratta e per il modo con il quale è stato scritto e proposto all'esame del Parlamento.

Vale contestualizzare questo intervento. Il fatto che una banca popolare al di sotto o al di sopra dell'attivo di 8 miliardi possa essere scalata da qualche altra società che sta nel mercato finanziario non è un elemento che reca scandalo. Siamo in un'economia di mercato e l'economia di mercato prevede che i soggetti economici possano essere scalati, cambiare proprietà e diventare un'altra cosa rispetto a quella che erano e possano addirittura cambiare le finalità stesse della loro missione. Il problema è un altro e va contestualizzato rispetto a tutti i provvedimenti che riguardano l'economia, ma anche la riforma sul piano istituzionale. C'è un'idea che io non condivido perché non penso porterà bene al mio Paese. C'è l'idea della concentrazione e della centralizzazione dei poteri. Questa idea, che si manifesta nei provvedimenti che riguardano l'economia e in quelli che riguardano l'organizzazione sociale e istituzionale del nostro Paese, non attiene alla sola dimensione nazionale. Non si tratta neppure di sostenere o difendere le possibilità e le prospettive di poteri economici e finanziari oppure politici e sociali che sono all'interno del nostro Paese. Qua si tratta di fare qualcosa di più. Si tratta di definire la natura della sovranità di questo Paese in questi argomenti, come negli altri, che trasformano l'Italia da un Paese fondatore dell'Unione europea a un Paese comprimario di qualche Paese europeo in fase espansiva. Si tratta, cioè, di sottostare a poteri economici internazionali che intervengono ormai esplicitamente e senza farne alcun mistero. Le intercettazioni dei capitali esteri sono una delle cose che vantiamo di più come dato positivo. Lo si fa nell'industria; non si capisce perché non lo si debba fare nel settore finanziario. Ma se tutti questi poteri economici controllano la nostra informazione, influiscono nella nostra politica e assoggettano le nostre condizioni sociali ai loro meccanismi di sviluppo, alle loro finalità di profitto, se tutto questo avviene, mi chiedo quale sia il destino della nostra comunità e del nostro

popolo. Mi chiedo, in altri termini, se sia chiaro in mente quali sono e quali saranno le conseguenze dei singoli atti – tutti ben fatti rispetto a quell'obiettivo – posti in essere dal Governo e dalla maggioranza.

È da anni che ci facciamo dire dagli economisti come deve funzionare un Paese, come deve funzionare l'Unione europea, come dobbiamo regolare i rapporti sociali. È da anni che subiamo le ricette che ci vengono somministrate da questa *élite* di grandi pensatori.

E io sarei contento di vedere un risultato per cui, se un padre di famiglia perde un posto di lavoro, sono due a conquistarne uno a testa, così come ci raccontano. Così come sarei contentissimo di vedere il prodotto interno lordo decollare e sarei ancora più contento di vedere i risultati della nostra economia condizionare positivamente la vita dei cittadini della nostra comunità.

Ma questo non avviene, purtroppo. Passeranno di mano le banche popolari. Può darsi che le nostre piccole e piccolissime microimprese non accedano a nessun tipo di credito d'ora in avanti. Può anche darsi che il numero dei disoccupati che produrrà il settore del credito (si parla di 12.000, 15.000 o anche 20.000) aumenti la schiera dei disoccupati italiani. E può anche darsi che alla fine di tutto questo percorso la crescita che noi vorremmo agganciare non si agganci affatto.

Può darsi che abbia torto io e può darsi che abbiano ragione tutti quelli che ci hanno insegnato come dovevamo comportarci fino ad oggi, anche se i dati non confortano quelle tesi.

Signora Presidente, almeno ci si consenta di discutere nelle Commissioni di merito, di approfondire gli argomenti. Che non si passi attraverso il trucco della decretazione d'urgenza e del voto politico sulla costituzionalità dei provvedimenti. Che si dia cioè la possibilità a noi tutti di ragionare sulle conseguenze, perché quelle conseguenze non le paghiamo noi, ma le pagano i cittadini e l'Italia! (*Applausi dei senatori Barozzino, Bignami, De Pin e Simeoni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e le studentesse della Scuola media statale «Alfonso Gatto» di Battipaglia, in provincia di Salerno, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti in Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1813 (ore 16,57)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martelli, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche la proposta di non passaggio all'esame degli articoli NP1. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signora Presidente, relativamente all'Atto Senato 1813, ho visto che il vostro Presidente del Consiglio è andato in giro a farsi molta pubblicità: molto fumo per nascondere quel poco di cattivo arrosto che c'è dentro.

Parliamo del cattivo arrosto che ci avete messo. Non c'è, infatti, solo la faccenda delle banche popolari, ma anche un'altra. Voglio cominciare però anche io con le banche popolari, visto che è proprio su quelle che vi siete focalizzati.

Dichiarazione del vostro Presidente del Consiglio: «Ci sono troppi banchieri e poche banche che prestano soldi». E infatti andiamo ad uccidere il comparto che presta soldi: le banche popolari.

Come dice il Centro studi della CGIA di Mestre, da quando è iniziato il *credit crunch* (cioè la mancanza di denaro circolante), le banche popolari hanno incrementato i prestiti del 15,4 per cento. Le banche SpA, nelle quali le volete trasformare, li hanno invece diminuiti del 4,9 per cento. Ergo, voi andate a colpire esattamente chi sta prestando i soldi.

Inoltre, le banche popolari nei momenti di crisi prestano soldi, mentre le banche SpA tendono a rientrare dei loro prestiti. Quindi, le banche popolari fanno esattamente quello che bisognerebbe fare quando c'è crisi, e le banche SpA fanno esattamente ciò che fa ogni usuraio quando c'è crisi: ti prende per il collo e ti chiede la restituzione dei soldi. E questo è il secondo motivo per non andare a colpire le banche popolari.

Il terzo motivo è che dal 2008 le banche popolari hanno incrementato l'occupazione mentre le banche SpA hanno ridotto gli sportelli e così ridotto l'occupazione. Quindi, voi andate a colpire un settore che crea occupazione, cercando di trasformarlo in un tipo di banca che distrugge occupazione. Complimenti: zero su tre. Ma, per di più, per fare questo mentite. Sono contento che ci sia il senatore Fornaro. Egli ha detto che le banche popolari in Italia sono 70 e con questo provvedimento se ne toccano solamente 10, omettendo però di dire che queste 10 coprono, da sole, il 90 per cento degli attivi delle popolari. Quindi, in realtà, sono la gran parte; le altre 60 sono irrilevanti. Come sempre, però, basta citare solo un numero e non l'altro per far sembrare una cosa invece di un'altra.

Per quanto riguarda gli attivi del Banco Popolare, a me risulta che siano pari a 160 miliardi di euro. L'ho guardato dal conto economico: non 120 miliardi di euro. La cifra di 40 miliardi di euro non è proprio una piccola differenza, intendiamoci.

Perché questa cosa delle banche popolari non funziona? In parte è già stato detto. Le banche popolari, dove uno vale uno (sono riuscito a dirlo), cioè dove ogni azionista rappresenta un voto, a prescindere da quante azioni possiede, hanno il grande vantaggio di essere molto democratiche. Voi potreste dire: beh, così il consiglio di amministrazione è espressione, magari, di 10.000-15.000 soci. È anche vero, ma non c'è bisogno di un decreto-legge: basta andare sullo statuto bancario, limitando, per esempio, il numero delle deleghe. Ad esempio, la stessa persona non può avere 5.000 deleghe di 5.000 persone che hanno un'azione. Oppure basta limitare il numero di volte in cui si può essere eletti a far parte del consiglio

di amministrazione. Tutto questo si può fare per via statutaria: non c'è bisogno di andare giù con la motosega quando si può fare una cosa molto più semplice.

Ma voi non l'avete fatta. Perché? Perché le banche popolari hanno un'altra peculiarità: sono le banche che, rispetto al prezzo di quotazione azionaria (quelle quotate), hanno il più alto valore patrimoniale, cioè sono quelle più ricche, dove ogni azione è quella che vale di più. Allora, niente di meglio che darle in pasto a quelli le cui azioni valgono carta straccia, tipo il Monte dei Paschi di Siena, che, magari con l'aiuto di un altro articolo dentro il vostro decreto-legge, potrebbe tranquillamente fondersi – che so – con il Banco Popolare, UBI Banca o – meglio ancora – con la Banca Popolare di Vicenza, che non è neanche quotata. Voi sapete che per le banche non quotate esiste una maggiore difficoltà nella determinazione del valore azionario. Bene, voi cosa fate? Costringete addirittura queste banche, che sono protette, ad andarsi a quotare. Un colpo di genio: regaliamole a qualcuno. Bene, regalarle a qualcuno cosa vuol dire? Oltre ai già citati motivi patrimoniali (cioè, ci andiamo a prendere la cassaforte in una banca popolare che, per sua natura, è sottoquotata rispetto alle altre), le possiamo anche regalare ai contendenti esteri. Ricordo che i contendenti esteri sono sempre alla ricerca di questo tipo di grossi affari. Cosa otterremmo? Una riduzione dei posti di lavoro. Infatti, tutte le volte che si sono create queste aggregazioni bancarie, si è licenziata della gente. Infatti, se tu hai uno sportello, ad esempio di Unicredit, e a 50 metri hai uno sportello di UBI Banca, che te ne fai di due sportelli così vicini? Lo chiudi. Si chiama razionalizzazione e non è neanche stupido. È però stupido pensare di farglielo fare. Infatti, se vogliamo salvaguardare il lavoro non possiamo fare questo genere di stupidaggini.

Vorrei dire un'altra cosa. Voi dite che le popolari non sono radicate sul territorio. Ciò è falso, perché, anche se sono presenti in un gran numero di Province, esse sono comunque sempre espressione di un azionariato locale e prestano alle persone del territorio. Anche questo è un dato di fatto. Almeno cercate di portare dei buoni argomenti e non delle menzogne a sostegno di quello che dite.

Ad ogni modo, andiamo avanti. Qual è la seconda sorpresa dentro l'uovo? Ci sono due sorprese cattive. La sorpresa è che voi create una società veicolo che serve per aiutare le aziende che sono in difficoltà patrimoniale. Avete aggiunto anche industriali e a vocazione internazionale. Per questo motivo, giustificate l'uso della SACE, che è il braccio destro della Cassa depositi e prestiti e si occupa dell'internazionalizzazione. Che cosa vi viene in mente? A ma un nome solo: ILVA. Quindi, questo sarebbe l'ottavo decreto salva ILVA. Avete creato la società veicolo per dare soldi all'ILVA. Chi può mettere i soldi qui dentro? I privati. Però i privati con garanzia dello Stato. Bello quando uno investe i soldi e lo Stato garantisce! E poi possono farlo anche gli investitori istituzionali. Chi sono questi misteri? Gli investitori istituzionali non sono privati, sono anche il pubblico. Infatti avete scritto «enti previdenziali». Ma sì, un bel colpo di mano anche sulle casse previdenziali. Grande idea. Oppure

l'INPS e la succitata Cassa depositi e prestiti, con la scusa che quest'ultima dovrebbe cominciare a fare del credito. Ma questa è una cosa vera dentro una cosa falsa. Non è questo il credito. Quanti soldi andranno in questa cassaforte? 300-400 milioni, ma anche 500. Allora, sono 500 i milioni che potrebbero avere l'intera garanzia dello Stato a favore dell'ILVA di Taranto. Almeno lo avete scritto!

Il resto, quello che avete inserito, è fumo. Avete parlato di portabilità dei conti correnti (tre pagine di specifica), oppure di *start up* innovative, che vanno bene, buttando qualche milionata. Oppure avete parlato di conti transfrontalieri. Questo servirebbe per attirare gli investimenti esteri? Questo non serve. Allora, una volta tanto, dovrete avere il coraggio di dire perché fate le cose. Le fate perché volete regalare le banche popolari? Le fate per aiutare il Monte dei Paschi di Siena? Basta dirlo: sì, non vogliamo far fallire il Monte dei Paschi e lo facciamo per quello. Ditelo.

Oppure la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio: potreste chiedere al papà della signora Boschi (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Bignami e Simeoni*), visto che è in piccolissimo conflitto di interessi, avendo una figlia che era presente in Consiglio dei ministri, quando è stato approvato il decreto-legge in esame. Se almeno si fosse alzata e fosse uscita, avrebbe fatto una migliore figura, ma a voi questo non tocca minimamente.

Non siete preoccupati del settore bancario italiano? Va bene! Non siete preoccupati di buttare i soldi delle casse previdenziali nell'ILVA di Taranto? Va bene anche questo, ma parafrasando ciò che disse una volta Cicerone: fino a quando abuserete della pazienza dei cittadini italiani? Secondo me, ne avete già abusato fin troppo.

Concludendo, passo all'ultimo punto: contestualmente al mio intervento in discussione, chiedo – prima che si apra la replica – di non passare agli articoli e che tale proposta sia sottoposta a votazione. Il motivo mi sembra evidente: già il decreto in esame, di per sé, non dovrebbe neanche essere posto sotto il cappello del decreto-legge, perché non è necessario e urgente compiere adesso l'intervento sul sistema delle banche: ve l'ho appena dimostrato, basta passare per lo statuto. C'è dunque un motivo sufficiente per dire che non si dovrebbe neanche passare all'esame degli articoli del provvedimento: imparate ad agire per statuto, che è una cosa molto più semplice e meno invasiva. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Benicini, Bignami, Campanella, Simeoni e Vacciano. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

* BONFRISCO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, le banche di credito cooperativo sono un intermediario chiave nel sistema bancario mondiale: sono 3.700 le banche di credito cooperativo, che a voto capitarario si esprimono e si autoregolano e rappresentano il 60 per cento degli sportelli in Francia, quasi il 50 per cento degli sportelli in Germania e Canada e il 40 per cento in Olanda e in Austria. Sono infatti 39 le importanti banche coo-

perative, che sviluppano la loro attività e formano i loro attivi e i loro patrimoni.

Secondo uno studio della Bundesbank, che se ne intende di banche popolari, nel sistema europeo vi erano 1.200 istituti e 13.600 sportelli regolati da principi mutualistici e di interesse sociale, con un bilancio aggregato di circa 1.000 miliardi di euro, al servizio di 30 milioni di clienti. Ad esempio, in un Paese come il Canada, l'importante banca Desjardins ha un attivo di 223 milioni di dollari canadesi, 45.000 addetti e 5,6 milioni di soci. Questa banca viene definita da Bloomberg – non dalla Lega della cooperative – la principale e la più solida banca del sistema nordamericano, in un'epoca in cui in quei Paesi la crisi ha picchiato pesantissimamente e la seconda banca del mondo. Questa è la realtà di oggi e questi sono i grandi numeri di oggi.

Per tornare invece alle radici, dobbiamo molto a uomini che forse non tutti ricordano, come Schulze-Delitzsch o Guglielmo Raiffeisen e con loro l'italiano Luzzatti, che furono i fondatori delle unioni cooperative del credito bancario, tracciando i solchi nella terra in cui si svilupperà quell'economia sociale di mercato, frutto del fecondo intreccio di pensiero politico liberale, riformatore cattolico, che parte dalla seconda metà dell'Ottocento e giunge, passando da don Sturzo fino a La Pira, all'ancora modernissimo dibattito della Costituente, sul Titolo III della Prima parte della Costituzione, riguardante i rapporti economici, animato da uomini e donne come Terracini, Togliatti, Malvestiti, Cortese, Fanfani, Taviani, dall'eccellente relatore dell'articolo 45 sulla cooperazione, il socialista Canevani, erede di Bruno Buozzi, da Lina Merlin e da altre donne (quelle poche donne, ma dal grande peso sociale e politico, che animarono il dibattito sulle grandi questioni economiche e in particolare sulla cooperazione). È un ricchissimo dibattito quello che si sviluppa tra il 1947 e il 1948, che traccia il solco profondo, nel quale si sviluppa l'economia del nostro Paese: quell'economia a rete, diffusa e diversa, fatta di grandi, ma anche di medie, di piccole e piccolissime imprese.

Proprio quelle piccolissime imprese prevalentemente artigiane, assistite quasi esclusivamente dal credito mutualistico locale. Senza quel credito non avremmo avuto quelle imprese e non avremmo l'ossatura e l'architettura del sistema economico italiano. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Il testo che ci consegnano i Costituenti, quindi, esalta nella libertà di impresa la cooperazione quale metodo democratico per fare impresa alternativa a quel sistema capitalistico puro. Cosa era quello della Costituente: un processo al capitalismo? No, era di più: è il processo ad una libertà, che della libertà non aveva che un volto menzognero, perché aveva solo garantito la libera sopraffazione gabellata per libera concorrenza. Così dichiarava Malvestiti in quel dibattito. Ma ancor più moderno, e più attinente alla realtà che viviamo noi oggi, è il contributo a quel dibattito del liberale Cortese, quando ricorda che se c'è una rivoluzione liberale da compiere – lo dico soprattutto rivolgendomi ai banchi del Gruppo al quale appartengo – è nel campo dell'economia, ed è diretta a ristabilire

l'economia di mercato contro le degenerazioni capitalistiche, contro i cartelli, contro i *trust*, contro i *pool*, contro i monopoli di ogni tipo.

Oggi, a quelle definizioni, noi possiamo solo aggiungere quella di intermediari finanziari, che ancora non era nota, che sovente, agendo da sedi in paradisi fiscali, muovono acquisizioni ostili per assorbire valore economico costituito nel tempo e bruciarlo nel falò della finanza della *deregulation* anglosassone.

Con questo decreto volete compiere esattamente questo: rendere contendibile a quel modello di finanza l'intreccio fertile tra impresa cooperativa-banca e impresa diffusa sul territorio, che ha sostenuto con pazienza proprio quello sviluppo. Complici anche di vigilanze burocratiche asimmetriche, occhiute con alcuni e molto distratte su altri, come è già stato detto in quest'Aula, oggi votate contro la Costituzione italiana, che non consente che si imponga un limite, sia esso riferito all'ambito delle attività nelle quali la cooperazione può operare, sia che venga rapportato alla dimensione che la cooperazione può assumere. Questo all'interno di quel dibattito, un pó stupido, tra gli otto miliardi e i 30 miliardi; quei 30 miliardi stabiliti dall'Unione europea, che noi invece fingiamo di non vedere perché è più comodo al decreto di questo Governo concentrare la propria attenzione su quel limite per rendere ancor più possibile il processo di esproprio.

Tutto questo ce lo ha ricordato Cesare Mirabelli – semplicemente un Presidente emerito della Corte costituzionale – in un suo commento ai lavori della Costituente, che spero aiuti voi (come ha aiutato me) a valutare con grande preoccupazione gli effetti di una legge che distruggerà economia, per arricchire il tragico elenco delle speculazioni finanziarie, ai danni di popoli non tutelati dai loro Governi e di sistemi economici sbranati dalla finanza più speculativa, come se la crisi del 1929 e quella del 2008 non ci avesse insegnato nulla. Ma non è stato così per tutti.

Infatti, quando le BCE pubblicò lo scorso anno l'elenco delle 120 banche europee che sarebbero finite sotto la vigilanza unica, emerse rumorosamente, nella totale distrazione italiana, l'assenza di mezza Germania bancaria: 1.700 banche su 3.532 tedesche non superano la soglia sistemica, grazie a quel regolamento che citavo prima. Tra queste, tutte le casse di risparmio, tutte le cooperative, siano esse *Volksbank* o *Raiffeisenbank*, cioè quelle banche che sul territorio operano, crescono ed erogano credito grazie al principio del voto capitario nell'organizzazione della mutualità, prevalente e non prevalente.

Questa è l'ossatura, il terzo pilastro del sistema bancario tedesco, che è il più forte d'Europa. E noi, secondi solo a loro, oggi invece stabiliamo, con questo decreto-legge, che non ci interessa difendere quel sistema, come invece è stato fatto in Germania. Infatti, solo in Italia, e unicamente in Italia (nemmeno in Francia accadrebbe mai), si decreta l'esproprio della libera proprietà organizzata nella cooperazione verso la speculazione internazionale; tradotto, significa far risucchiare il risparmio, il ricco risparmio degli italiani (terzo risparmio al mondo), ancora detenuto nelle banche popolari, da quegli strumenti che chiamiamo alternativamente *hedge funds* o

intermediari finanziari, che sembrano neutri ma non lo sono affatto. È evidente che c'è una nuova *merchant bank* a Palazzo Chigi, senatore Zanda. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S e della senatrice Bignami*). Una volta non parlava inglese, oggi lo parla così così, e forse parla di più sud americano.

Aveva ragione proprio Gianni Agnelli, quando diceva, con amarezza sardonica: «Sapete com'è, occorrono governi di sinistra per fare cose che nessun altro governo potrebbe mai fare». (*Applausi della senatrice Bignami. Richiami della Presidente*).

Signora Presidente, concludo, ringraziandola per la sua pazienza e indirizzando a lei, affinché ella stessa, oltre a questo dibattito pubblico, possa trasmettere al presidente Grasso, la mia pesante denuncia nei suoi confronti. Il presidente Grasso porta due grandi responsabilità in questo decreto. La prima è l'aver firmato un decreto-legge totalmente incostituzionale: ma io sono serena, la Corte costituzionale si incaricherà di svergognare Governo e Parlamento, dichiarandolo incostituzionale. (*Applausi della senatrice Bignami*).

La seconda responsabilità consiste nell'aver impedito al Senato di esaminarlo, per rendere possibile tutto questo, lasciandolo cinquanta giorni su sessanta alla Camera dei deputati, sapendo che lì le modifiche erano molto più difficili e qui, invece, più probabili. Ci voleva un re travicello, che nei pochi giorni disponibili firmasse questo decreto, giacché né Napolitano, né tantomeno Mattarella avrebbero mai potuto firmare un decreto-legge che renderà più poveri gli italiani.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere.

BONFRISCO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, la ringrazio ancora. Concludo, quindi, con un appello proprio al presidente Mattarella, al nostro Capo dello Stato: lo invito a farsi garante, per la prima volta dopo un pò di tempo, di quella Costituzione italiana della quale, invece, questo Governo e questa maggioranza faranno scempio. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Campanella e Bignami. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Senatrice, le voglio solo ricordare che i lavori della Camera li programma la Camera e non il Senato.

È iscritto a parlare il senatore Guerrieri Paleotti. Ne ha facoltà.

GUERRIERI PALEOTTI (*PD*). Signora Presidente, colleghi, su questo provvedimento si è svolto un dibattito molto acceso e molto intenso, in particolare con riferimento all'articolo 1, relativo alla riforma della banche popolari; una discussione interessante, certamente, anche se caratterizzata, in alcuni casi, da molte affermazioni – lo abbiamo sentito anche questo pomeriggio – poco rispondenti ai dati di fatto e, in qualche modo, molto lontane dalla realtà dei mercati odierni.

Vorrei, allora, riprendere alcuni di questi temi, ma con una premessa, di cui ho sentito parlare poco o quasi per niente. Di quello che sta succe-

dendo a livello internazionale e a livello europeo vogliamo parlare o facciamo finta di essere un Paese isolato da tutto il resto del mondo?

A livello internazionale ed europeo sta avvenendo una vera e propria rivoluzione sul fronte dell'organizzazione dei sistemi di intermediazione finanziaria. È una rivoluzione – senatrice Bonfrisco – proprio per rispondere a quella crisi della finanza creativa e della leva finanziaria senza limiti che ha portato alla crisi del 2008-2009.

I regolatori di tutto il mondo, in particolare quelli dei Paesi avanzati, sono impegnati sulla solidità delle banche ed in particolare sulla robustezza del loro capitale. Naturalmente, si può essere d'accordo o no su questi provvedimenti, ma non possiamo disconoscere che l'asticella si sta spostando sempre più in alto, ovvero che le singole banche vengono giudicate in grado di fronteggiare l'emergenza, e quindi le crisi, con il criterio chiave della capacità, in qualche maniera, di irrobustire e rafforzare il loro capitale, proprio per evitare quello che è successo in questi ultimi anni.

Su questo sfondo, vorrei parlare del provvedimento e rispondere ad alcune delle affermazioni che ho sentito fare questo pomeriggio.

Innanzitutto, ho sentito più volte parlare di questo provvedimento come di un attacco alle banche popolari, si è parlato addirittura di smantellamento del modello popolare. Credo che molti interventi, anche quelli che mi hanno preceduto, abbiano chiarito che questo provvedimento del Governo non mette assolutamente in discussione il valore del modello delle banche popolari e cooperative, ma stabilisce qualcosa di importante. Questo modello non si addice a banche la cui dimensione supera un certo limite o che siano quotate in Borsa. Va riconosciuto che le grandi banche popolari, quelle di cui stiamo parlando, di mutualistico hanno ben poco. Quello che si può sottolineare è che le vere banche cooperative popolari che mantengono questa natura possono conservare le loro caratteristiche e quindi continueranno ad operare. Le banche di cui parliamo e di cui si stabilisce la necessità di modificare lo statuto sono banche con peculiarità che ne fanno a tutti gli effetti delle vere e proprie grandi banche commerciali.

Voglio ricordare queste peculiarità: la distribuzione di dividendi e l'utilizzo di utili, che ha una finalità del tutto analoga a quella delle banche e delle società per azioni; la possibilità di quotarsi in Borsa, che in qualche modo (come sappiamo) riguarda gran parte delle banche interessate alla riforma; la loro estensione su tutti i territori: non ha senso parlare ancora di relazioni con il singolo territorio, quando sappiamo, ed è stato ricordato attraverso i dati – anche se naturalmente i dati di cui si parla sono solo quelli che fanno comodo, mentre gli altri non vengono citati – che queste banche sono presenti su scala nazionale.

La verità allora è una, cioè che del modello cooperativo storico, quello radicato nelle tradizioni di origine socialista o cattolico-sociale del XIX secolo, a queste banche popolari resta soltanto un elemento: il voto capitaro, con tutto ciò che sappiamo indebolisce la loro *governance*. Quello che il provvedimento ci dice, allora, è che queste banche popolari

più grandi opererebbero ed opereranno molto meglio se sapranno adeguare la loro *governance* alla dimensione ed alla funzione che effettivamente hanno da anni. Basta, allora, con affermazioni sulla «fine della biodiversità del nostro sistema finanziario», sulla «fine del *relation banking*», cioè del rapporto con le piccole e medie imprese. In realtà, tutto questo non ha nulla a che vedere con questo provvedimento: è pura retorica, se andiamo a vedere di cosa stiamo parlando.

Venendo poi al contesto europeo, perché dobbiamo ricordare che facciamo parte dell'Unione europea e dell'area dell'euro, non possiamo disconoscere quello che sta succedendo in Europa, il fatto che si è costituita un'Unione bancaria europea, che c'è un meccanismo di vigilanza unico, che ci sono appunto banche sistemiche che sono in qualche modo vigilate ormai a livello europeo e ben sette di queste dieci banche popolari di cui parliamo fanno parte di questo sistema.

Possiamo naturalmente criticare l'Unione bancaria europea e possiamo anche dire che si tratta di una misura che va completata e rafforzata e che c'è ancora molto da lavorare in questo campo: si tratta però di lavorare a Bruxelles e a Francoforte, non prendendocela solamente con alcune delle norme e dei criteri che abbiamo approvato insieme agli altri Paesi.

È un dato di fatto che quello che le autorità di vigilanza europea in qualche modo ci segnalano è proprio l'allarme sul settore di queste dieci banche popolari, con riferimento in particolare a due aspetti.

C'è innanzitutto un deterioramento dei crediti che in qualche maniera, a partire proprio dall'inizio della crisi, è stato molto più veloce rispetto al cosiddetto settore delle banche commerciali e delle società per azioni. Questo ha un effetto importante: le esigenze di ricapitalizzazione sono più rilevanti per le banche popolari e lo saranno naturalmente e presumibilmente anche nel prossimo futuro.

C'è poi un problema di *governance* per quanto riguarda la capacità di provvista di nuovi capitali di questo sistema di banche. È un dato di fatto, tra l'altro già emerso, e ricordo a tutti che cosa è accaduto con gli ultimi *stress test* a livello europeo, con la faticosa rincorsa degli ultimi mesi per poter in qualche modo rientrare in quei parametri.

Quello che si vuole fare, transitando queste banche nel modello delle società per azioni, è rafforzarle: in qualche maniera si vuole rafforzare la loro capacità di dotarsi della necessaria quantità di capitale.

Certamente – e qui vengo al problema della transizione – la fase dei diciotto-ventiquattro mesi porrà dei rischi, dei problemi, delle sfide: sicuramente ci sarà anche il rischio di scalate ostili, com'è stato detto, ma non ci sono soluzioni definitive e ottimali.

Vanno comunque giudicate positivamente le modifiche che sono state apportate alla Camera tra cui, com'è stato ricordato, il fatto di stabilire che i nuovi statuti potranno essere deliberati dalla stessa assemblea dei soci che decide la trasformazione. Ricordo, inoltre, l'introduzione negli statuti una clausola che limita al 5 per cento l'esercizio del diritto di voto: è una misura che può in qualche modo aiutare a disincentivare le scalate ostili.

Naturalmente è giusto dire che la nostra strategia non deve essere solo difensiva, ma anche offensiva, nel senso che bisogna accompagnare questo processo di trasformazione che in qualche maniera porterà al consolidamento del sistema delle banche popolari.

Lasciatemi concludere col dire che ho sentito fare qui affermazioni secondo cui questo provvedimento distruggerà l'economia e indebolirà il sistema dell'intermediazione creditizia. Sono affermazioni in libertà, che non si capisce su che cosa facciano poi perno e su che cosa si fondino.

La verità è che, sullo sfondo dei grandi cambiamenti del sistema creditizio europeo ed internazionale, che ho menzionato all'inizio di questo mio breve intervento, credo si possa dire che questo provvedimento, insieme ad altri che naturalmente completeranno la ristrutturazione del sistema bancario e di intermediazione italiano – mi riferisco allo sviluppo del credito non bancario, alle autoriforme delle banche di credito cooperativo, alla soluzione dei crediti deteriorati – potrà contribuire a ridisegnare l'assetto del sistema creditizio nel nostro Paese, aumentandone la solidità e la solvibilità.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

GUERRIERI PALEOTTI (*PD*). Concludo, signora Presidente.

In qualche maniera la finalità è quella di non arroccarsi semplicemente in difesa, guardando ad un non meglio mitico passato, ma quella di accettare le sfide che vengono dal contesto europeo ed internazionale, rispondendo positivamente attraverso misure che possano rafforzare questo nostro sistema.

È per questi motivi che esprimo un giudizio positivo e sono quindi favorevole all'approvazione di questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Moscardelli.

MOSCARDELLI, *relatore*. Signora Presidente, intervengo pochi minuti per focalizzare alcuni punti di questo dibattito, che ho seguito molto attentamente. Tralascio la necessità di ricordare il contesto internazionale ed europeo, perché lo ha fatto molto bene il collega Guerrieri Paleotti e che pure avevo sottolineato nella relazione iniziale.

Al di là delle critiche globali, che evidentemente muovono da un pregiudizio vero (o strumentale, per l'occasione) sul sistema bancario in cui viviamo e in cui l'Italia e l'Europa sono immerse a pieno titolo, sottolineo che sul tema relativo alle banche popolari e quindi all'articolo 1, che coinvolge le competenze della Commissione finanze, abbiamo avuto principalmente due critiche. Una critica riguardava l'attacco al sistema delle banche popolari e al credito locale, quindi alla maggiore capacità di legame con il territorio; l'altra, la soglia degli otto miliardi.

Chiariamo innanzitutto che questa riforma lascia intatto e integro il nostro sistema di banche di credito cooperativo, che non viene toccato. Tale sistema è quello che più si avvicina alle altre esperienze di carattere europeo che svolgono la stessa funzione. Si tratterà di stimolare una autoriforma del sistema per consentire una migliore messa in rete di tali realtà, diffuse sul territorio, che hanno certamente un legame territoriale, perché insistono su limiti territoriali definiti nei quali erogano la maggior parte del loro credito e sui quali svolgono proprio tale funzione. Si tratta quindi di mantenerne l'identità territoriale ma collegandole in rete per una maggiore efficienza in relazione alla possibilità di svolgere al meglio le loro funzioni.

Lo stesso sistema delle banche popolari, che rimane sostanzialmente come lo conosciamo, riguarda quelle banche, la stragrande maggioranza, che mantengono una connotazione di carattere territoriale e per le quali si giustifica quindi la forma giuridica della società cooperativa in relazione alle caratteristiche di legame con il territorio, alle dimensioni e alla funzione svolta. In realtà, però, questa riforma tocca anche banche che ormai non hanno più nulla di banca del territorio, legata quindi alle caratteristiche che ho appena enunciato. Si tratta di banche che ormai hanno una dimensione nazionale, che svolgono una funzione che coinvolge mercati nazionali e sovranazionali, che hanno quindi una dimensione che non è più quella descritta nei tanti discorsi molto appassionati che ho sentito e che tuttavia non riguardano questa tipologia di banche. Parliamo delle prime dieci banche.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 17,32)

(Segue MOSCARDELLI, relatore). Su questo si inserisce la discussione molto accesa sulla soglia degli otto miliardi, con la richiesta appassionata di fare riferimento alla soglia dei 30 miliardi di euro, che comporta la vigilanza della BCE. Da questo punto di vista, anche quest'aspetto non appare di grande rilevanza. In effetti, differenza tra la soglia degli 8 miliardi e quella dei 30 interesserebbe solamente tre banche, di cui una ha un patrimonio attivo di 27 miliardi, e quindi è sostanzialmente vicina alla soglia, mentre le altre due hanno un patrimonio di 14-15 miliardi di euro. Per quanto concerne il resto delle banche popolari, una è a sei miliardi, quindi sotto la soglia degli otto, mentre il resto va dai 4 miliardi in giù.

Quindi, è stata operata una scelta tenendo conto dell'obiettivo di individuare un punto di discriminazione capace di consentire l'applicazione di questa riforma ad un gruppo di banche che, obiettivamente, non ha più le caratteristiche sopradescritte e per le quali non si giustifica quindi il mantenimento del voto capitaro e di una eccessiva stabilità del sistema di *governance*, essendo invece necessario favorire una migliore efficienza

della *governance* e del ricorso al mercato dei capitali. Possiamo poi fare una critica complessiva all'economia di mercato o a quella globale, ma credo che non sia questo il tema.

Un altro aspetto che è stato molto toccato è il vedere dietro a questa riforma chissà quali interessi o elementi di complotto nell'affidarne la scelta al momento attuale, con la presidenza Renzi. Voglio ricordare una cosa molto banale: questa richiesta di riforma, in realtà, è sul tappeto da anni, dato che la Banca d'Italia l'ha più volte sollecitata, come anche altre istituzioni, per cui risale ad un periodo anteriore alla nascita del Governo Renzi. Inviterei pertanto davvero a lasciare da parte tutta una serie di considerazioni che trovo sbagliate.

Si tratta quindi di una riforma che, sotto tale profilo, costituisce un elemento assolutamente positivo, che dà la giusta veste giuridica a banche di dimensioni che si devono confrontare con una realtà come quella che abbiamo indicato all'inizio della discussione in corso e che è stata molto ben ricordata dal collega Guerrieri Paleotti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Scalia.

SCALIA, *relatore*. Signor Presidente, francamente ho poco da replicare, perché la critica, se non l'intera discussione generale, si è concentrata sulla parte del provvedimento dedicata alle banche popolari, su cui ha già replicato il collega Moscardelli.

All'esito della discussione generale, debbo registrare un sostanziale consenso, non solo della maggioranza, ma anche di parte dell'opposizione, quantomeno sul resto del provvedimento. I colleghi Castaldi e Martelli hanno espresso un giudizio sostanzialmente positivo sul sistema delle *start up* innovative. Il collega Martelli ha contestato alla società per la patrimonializzazione e la ristrutturazione di imprese in crisi il fatto di essere uno strumento per salvare l'ILVA di Taranto. Questa, dal nostro punto di vista, non è una critica, ma una nota di merito, se il provvedimento in esame riuscisse a produrre ed introdurre uno strumento che ci aiutasse a salvare la siderurgia in Italia e, con essa, migliaia di posti di lavoro. Il fatto è che questo strumento ha un carattere generale, rivolto a qualsiasi impresa – non necessariamente industriale – mostri temporanei squilibri patrimoniali e finanziari, ma mantenga adeguate prospettive di mercato.

Alla senatrice Pelino, che ha contestato essenzialmente alle agevolazioni previste per le piccole e medie imprese innovative la loro portata limitata ed il fatto di essere funzionali soltanto agli investimenti sulla ricerca e sullo sviluppo, nonché di rappresentare sostanzialmente semplificazioni di carattere formale, è agevole obiettare che, se così fosse, sarebbe già tanto. Il sostegno alla ricerca è infatti condizione imprescindibile per l'innovazione e lo sviluppo, mentre la semplificazione degli adempimenti formali è proprio quello di cui ha bisogno il nostro sistema delle piccole e medie imprese, per liberare le proprie energie. Il fatto è che così non è e che in questo provvedimento per le piccole e medie imprese innovative vi

è molto di più: le agevolazioni fiscali per gli amministratori, per il personale, per i collaboratori, per chi investe nel capitale sociale di queste società; l'accesso semplificato, diretto e gratuito al Fondo centrale di garanzia; il sostegno specifico per l'internazionalizzazione da parte dell'ICE; il *crowdfunding*, la possibilità di reperire capitale di rischio dal mercato per il tramite di portali *on line*; insomma, c'è molto altro.

Tutto questo rende il senso della discussione che si è sviluppata: il fatto che l'opposizione non abbia mosso grandi obiezioni su questa parte del provvedimento mi fa concludere ribadendo che il testo che ci accingiamo a convertire introduce nel nostro sistema misure adeguate a consentire al nostro Paese di valorizzare il favorevole quadro economico europeo che si sta delineando, agganciare la ripresa ed innestarvi una crescita stabile e sostenibile. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, è comprensibile che il dibattito si sia concentrato sostanzialmente, al 99 per cento, sull'articolo 1, ma va detto con chiarezza che il provvedimento in esame non tratta solo di banca.

Il decreto-legge è molto articolato e contiene materie valide ai fini della crescita e dello sviluppo del Paese, come hanno opportunamente sottolineato questa mattina la senatrice Fabbri e poc'anzi il relatore Scalia: cito soltanto la portabilità dei conti correnti, gli strumenti più efficaci a sostegno dell'internazionalizzazione delle nostre imprese e del sistema economico italiano, le *start up* innovative, il potenziamento del fondo per le piccole e medie imprese. Invito a non sottovalutare tutte queste parti, perché sono davvero utili e su molte di esse si è registrato un consenso ampio oltre la maggioranza.

Ma veniamo al merito dell'articolo 1. Sono note e discusse le ragioni che hanno portato il Governo a prendere la decisione di intervenire su questa materia. Tutti, da qualsiasi parte, anche coloro che hanno criticato aspramente il provvedimento, hanno riconosciuto la necessità e l'importanza di una riforma.

Ebbene, visti anche i solleciti da parte delle autorità bancarie europee e nazionali e dopo gli esami fatti dalla banca europea alle banche italiane e la previsione di nuove regole, come opportunamente ha ricordato il senatore Guerrieri, non solo era necessario, ma francamente era anche urgente che si intervenisse su questa materia, per non lasciarla priva di una struttura di riordino di un settore così strategico per il nostro Paese.

La ragione che ci ha portato ad intervenire è molto semplice ed è stata ricordata in molti interventi, dalla senatrice Ricchiuti stamattina e da molti altri: distinguere tra la vera natura popolare, mutualistica e territoriale – sottolineo territoriale – del sistema bancario popolare e la natura commerciale *tout court* che, all'interno dello stesso sistema, è prevalsa nelle banche, soprattutto le più grandi.

Un solo esempio per capire un aspetto della vicenda, ovviamente, incentrato sulla più grande, la Banca popolare: con oltre 120 miliardi di attivo, ha preso le sue decisioni con l'11 per cento di partecipazione dei soci iscritti. Non demonizzo questo, ma certamente non me la sento dire che questo è l'esempio clamoroso di democrazia economica.

Non c'è alcun attacco alla democrazia economica e alla natura stessa delle banche popolari. La riprova qual è? Si interviene solo su 10, le più grandi, su 70. È stato rilevato che le altre 60 banche sono piccole, ma non sono toccate né nella natura, né nella *governance* e il fatto che siano piccole in un numero così rilevante, forse ha anche qualche attinenza con la loro prevalente mutualità e il loro aggancio al territorio.

In secondo luogo, le fondazioni bancarie non sono toccate. In questi giorni è stato fatto un accordo tra il Governo e le fondazioni bancarie per un sistema di auto regolamentazione. Ma perché in questo decreto-legge non sono presenti le banche di credito cooperativo? Ce lo chiediamo? Se ci fosse un attacco così viscerale alla democrazia economica, dovrebbero stare dentro un provvedimento così pesante, come viene denunciato. No, sono fuori, perché è in atto con loro (innanzitutto da loro stessi e con loro) un processo di autoriforma importante ed interessante. Quindi, escludo qualsiasi attacco alla democrazia economica; anzi, penso che stiamo tutelando le vere popolari. E poi c'è la soglia degli 8 miliardi che va in questa direzione.

Ci potevano essere altri criteri, che sono stati discussi a lungo, anche nel dibattito alla Camera. La vigilanza si colloca a 30 miliardi. La valutazione che ha fatto il Governo è che questa soglia, per il sistema delle popolari italiane, è troppo elevata rispetto alla comprensione del cambiamento di natura mutualistica. C'è il criterio delle quotate, certamente, ma – attenzione – ci sono alcune quotate che non sono SpA, perché sono piccole. Se noi avessimo detto che *a priori* le quotate diventano SpA, le avremmo obbligate tutte indipendentemente dalla loro dimensione. Alla Camera si è anche discusso di quelle che hanno delle SpA nei gruppi. Tutto questo è stato valutato, ma le controindicazioni che ho ora brevemente citato hanno portato a scegliere la linea della soglia.

Stamattina la senatrice Pelino ci ha chiesto di non scartare una riflessione futura su questi temi. Bene, credo che sia assolutamente ragionevole dire che non sono temi accantonati. Noi oggi scegliamo una soluzione, non condivisa, ma sicuramente certa, che è quella della soglia. Tuttavia, non pensiamo che si debbano aprioristicamente escludere dalla discussione futura anche gli altri criteri, come quelli della vigilanza o delle quotate. È un dibattito aperto e che resterà tale.

Perché gli otto miliardi? Ebbene, posso dire con molta chiarezza che tale soluzione può non essere condivisa, ma non si dica, per favore, che non ne è stato mai spiegato il perché. È stato spiegato più volte, in pubblico, in Aula, in Commissione, alla Camera. Quindi, è molto chiaro il perché. Ovviamente può non soddisfare ed è legittima un'opinione diversa. La valutazione che abbiamo fatto ci ha portato ad una soglia che si colloca – come dice la relazione che introduce il decreto-legge – ad

un punto intermedio tra la quotazione massima e la quotazione minima, considerando quindi che quella poteva essere una valutazione di soglia che consente di affermare, anche valutando la distribuzione territoriale, che le banche che stanno sopra hanno in qualche modo superato la loro natura mutualistica.

È stato poi affrontato il tema del recesso. Ebbene, voglio dire con chiarezza che tutti conoscono la ragione per la quale la Banca d'Italia è molto prudente sul problema del recesso. Essa teme, infatti, che un'anomala situazione che dovesse verificarsi (cioè una contemporaneità di recessi, soprattutto in fase di trasformazione) finirebbe per penalizzare la capitalizzazione della banca stessa. Che la prova sia solo questo e non altro è data dal fatto – ad esempio – che, su un caso clamoroso dove non esiste questo rischio (cioè in caso di morte del socio), il divieto di recesso è stato tolto. In quel caso, infatti, è del tutto evidente che non c'è alcuna attinenza tra il fatto in sé e l'effetto che potrebbe esserci sulla capitalizzazione delle banche. Mentre invece la prudenza, soprattutto in questa fase di trasformazione, vuole proprio che si eviti che una coincidenza di recessi provochi un danno alle stesse popolari in trasformazione. È chiaro che tutto questo si è sviluppato, ma poi alla fine – come ha ricordato anche il presidente Mucchetti – la questione vera si è rivelata essere la scalabilità delle banche, soprattutto rispetto al rischio della scalabilità dall'estero. (*Commenti del senatore Volpi*).

Pur non avendo alcuna obiezione di principio all'attrazione dei capitali internazionali, abbiamo condiviso tale preoccupazione. Da questa condivisione deriva l'accoglimento della proposta di limitare l'esercizio di voto, con la scelta adottata del 5 per cento. Bene, viene chiesto dal senatore Fornaro se il 5 per cento, che il Governo limiterebbe a ventiquattro mesi, può essere prorogato. Ma, senatore Fornaro, il decreto-legge non limita il 5 per cento a ventiquattro mesi, bensì consente che, per i primi ventiquattro mesi, il 5 per cento venga adottato con una maggioranza facilitata, la stessa che serve per trasformarsi in SpA. Quindi, noi consentiamo un vantaggio alle banche popolari che si trasformano: possono, cioè, adottare il limite di voto con una maggioranza più facile di quella altrimenti necessaria. Senatore Mucchetti, se, quindi, una banca volesse adottare il 5 per cento o anche meno – come lei ha rilevato – anche ora e non tra ventiquattro mesi, lo può fare con le maggioranze statutarie previste e non con la maggioranza facilitata, che noi consentiamo in questo caso specifico, per favorire l'accesso al 5 per cento in fase di trasformazione.

Senatore Mucchetti, io stesso penso che la speranza, cui lei ha fatto riferimento questa mattina, possa essere oggetto di condivisione. I diciotto mesi assegnati alla trasformazione, cui si sovrappongono i ventiquattro per il 5 per cento con maggioranza facilitata, mi auguro siano ben utilizzati dal sistema delle banche popolari per rendere più maturo il sistema e più competitivo per le sfide che ci attendono. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le allieve, gli allievi e i docenti dell'Istituto «Salvatore Quasimodo» di Ragusa, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1813 (ore 17,51)

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto – ed è in distribuzione – il parere della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, è stata presentata la proposta di non passare all'esame degli articoli NP1, già illustrata dal senatore Martelli nel corso della discussione generale.

Passiamo alla votazione.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Forza Italia voterà a favore della proposta di non passare agli articoli per parecchie ragioni.

Tra poco verrà in Aula un Ministro, ma davvero mi chiedo quale e questa volta non sono ironico. Mi chiedo quale Ministro verrà a porre la fiducia su questo provvedimento. Io, invece, spero che venga per ritirare questo provvedimento e, per tutte le buone ragioni che sono state illustrate, per presentare un disegno di legge che possa validamente affrontare la questione delle banche, delle banche popolari, delle banche di credito cooperativo.

Il provvedimento in esame si autodenuncia persino come non avente i presupposti di costituzionalità di straordinaria necessità e urgenza, perché nella sua premessa dice che la straordinaria necessità e urgenza sta nell'avviare il processo di adeguamento al sistema bancario e agli indirizzi europei. Da nessuna parte, negli indirizzi europei, ci sono i limiti che vengono proposti in questo decreto-legge, che è già in vigore da parecchie settimane e interviene su diritti di proprietà, sul diritto al sostegno alla cooperazione e sul diritto alla libertà d'impresa. Su tutti questi aspetti sono intervenute e sono già in vigore da settimane norme palesemente contrarie a parecchi articoli della Costituzione.

Ci sono mille ragioni per dire: fermiamoci e facciamo una procedura normale; applichiamo veramente gli indirizzi europei; guardiamo agli esempi degli altri Paesi. Se si parla con gli imprenditori, quelli che hanno la possibilità di creare occupazione, tranne quando lo Stato decide di assumere decine di migliaia di persone, magari senza concorso e andando anche in questo caso contro la Costituzione – in genere l'occupazione viene prodotta dalle imprese – si comprende che le imprese hanno alcuni nemici mortali che hanno fatto ridurre negli ultimi anni l'occupazione nel nostro Paese.

Uno di questi sono le imposte. Un altro, ancora più micidiale, sono gli intoppi burocratici, una macchina fatta apposta per scoraggiare chi vuole fare le cose, specialmente se vuole farle per bene.

Il terzo nemico, forse il più importante – non siamo, però, solo noi a parlare con gli imprenditori e con possibili investitori – è l'impossibilità di avere credito dalle banche. Chi in questi anni è riuscito comunque a garantire delle linee di credito, è venuto incontro alla piccola e media impresa ed alle esigenze del territorio? Le banche popolari.

Ebbene, cosa fa questo provvedimento? Le prende d'assalto e, cambiando loro natura, le fa diventare come le altre: quelle stesse altre che, per varie ragioni, negli ultimi anni non hanno garantito questo fondamentale elemento alla nostra economia.

Il sottosegretario Baretta, illustrando alcuni elementi realmente positivi, che forse sono contenuti in questo provvedimento, ci ha detto che, se davvero il Governo avesse avuto le brutte intenzioni che gli attribuiamo, non avrebbe attaccato soltanto le banche popolari, ma anche le altre.

Ma un passo per volta! È vero che l'Italia cambia passo, ma prima espropriamo certe banche e poi trasformiamole in altre. Egli ci porta come esempio la più grande banca singola, che comunque sarebbe effettivamente al di sopra dei limiti esistenti in Germania.

Ma le *Volksbank* e le *Landesbank* sono state preservate dal Governo tedesco negli interessi del popolo e delle imprese tedesche. Ci vorrebbe anche un Governo italiano che garantisse gli interessi delle imprese e dei cittadini italiani. Purtroppo, però, non lo abbiamo! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e delle senatrici Bignami e Gambaro*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione elettronica, precedentemente avanzata dal senatore Gaetti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli NP1, presentata dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ha chiesto di intervenire il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1813, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. (*Ilarità dai Gruppi M5S, FI-PdL XVII e LN-Aut*).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Suspendo pertanto la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,58, è ripresa alle ore 18,12*).

La seduta è ripresa.

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge n. 3, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Per la discussione sulla fiducia sono stati ripartiti 20 minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto.

La chiama avrà pertanto inizio attorno alle ore 19,30.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1813 e della questione di fiducia (ore 18,13)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Giroto. Ne ha facoltà.

GIROTO (*M5S*). Signor Presidente, con il decreto-legge sulle popolari il Governo ha deciso che le banche a voto capitaro, superiori alla dimensione di 8 miliardi di euro di attivo, sono inadatte a sopravvivere sui mercati finanziari globali e a contribuire al bene comune. Peccato che il resto del mondo non la pensi allo stesso modo. Non la pensa così l'Europa, perché le prime 50 banche a voto capitaro nell'Unione europea hanno una dimensione media superiore ai 120 miliardi di euro di attivo e, quindi, ben oltre la soglia degli 8 miliardi di euro, che per il nostro Governo rappresenta il confine tra il possibile e l'impossibile, tra il bene e il male. Non ce lo chiede neanche la Merkel, perché la stessa ha deciso di

ricapitalizzare pubblicamente le proprie grandi banche popolari, le *Volkbank*, ritenendole un pilastro fondamentale dell'economia sociale di mercato.

Le nostre non hanno bisogno di ricapitalizzazioni pubbliche, ma le chiudiamo, mentre usiamo soldi dei contribuenti per cercare di far ripartire alcune esperienze fallimentari di banche SpA, come quella del Monte dei Paschi. I colleghi olandesi, tedeschi, austriaci, francesi e finlandesi, le cui economie beneficiano dell'apporto di grandi banche a voto capitarario, si chiedono stupefatti cosa stia accadendo in Italia.

Sono perplessi gli amici canadesi, che hanno probabilmente il miglior sistema finanziario del mondo, non toccato dalla crisi, con un modello di banca a voto capitarario che ha conquistato più del 40 per cento del mercato. Dovrebbe essere proprio il mercato, i cittadini consumatori e risparmiatori, in normali condizioni di libertà e democrazia, a decidere in quale modello di banca vogliono investire i propri risparmi.

Da noi invece è il Governo, a differenza di quanto deciso negli altri maggiori Paesi ad alto reddito, a limitare con un editto questa nostra libertà. Peccato ancora che dati nazionali ed internazionali ci ricordano che, negli ultimi anni, le banche a voto capitarario, e in particolare le popolari, hanno erogato, in proporzione al loro attivo, significativamente più credito ad imprese e famiglie delle banche SpA, laddove queste ultime, stressando il principio della massimizzazione dell'utile, non hanno oggi più interesse a dedicarsi ad un'attività a basso rendimento e ad alto rischio, come far credito, in un mercato altamente competitivo.

Il risultato di questo decreto-legge sarà, dunque, quello di inaridire una fonte importante di credito ad imprese e famiglie e di lasciarci soli con un modello di banca che, per sua natura, cerca di vendere di tutto allo sportello, meno che erogare credito, perché sappiamo tutti che ormai le banche sono diventate delle commerciali.

Non è un caso che, di fronte a questa radicale contraddizione tra ricerca del massimo profitto e imperativo del credito, un commentatore autorevole del «Financial Times», Martin Wolf, si sia domandato provocatoriamente se non sia il caso di tornare alla banca pubblica. Non ce n'è bisogno, basterebbe molto meno, ovvero lasciare in vita e rinforzare il modello di banca a voto capitarario, non massimizzatrice di profitto, e muovere verso la separazione tra banche d'affari e banche commerciali, come stanno facendo le principali economie ad alto reddito mondiali.

Con il decreto-legge sulle banche popolari noi andiamo, invece, contro mano e – come ha detto un giornalista de «la Repubblica», non senza ironia – come possiamo aspettarci che le pratiche di fido degli artigiani veneti, che verranno esaminate in qualche lontana capitale oltreoceano, vengano preferite, con i loro miseri rendimenti (miseri per la banca, ovviamente), a qualche operazione finanziaria di *trading*, assolutamente più redditizia?

I rapporti di molte organizzazioni internazionali a favore della biodiversità bancaria, gravemente lesa da questa decisione, confermano che non esiste alcuna motivazione economica o giuridica a supporto di tale scelta.

La biodiversità è fondamentale perché tipologie di crisi diverse colpiscono in modo selettivo diversi modelli di banca, e avere diversità e ricchezza rende i sistemi più resilienti.

Le banche a voto capitario, come dimostrano gli studi economici, hanno minore volatilità degli utili e maggiore intensità di credito sul totale dell'attivo; averne di meno indebolirà il nostro sistema finanziario, esponendolo molto di più ai rischi di nuove gravi crisi finanziarie, lasciandoci con banche pericolosamente esposte verso il *trading* speculativo e senza la protezione – come in molti altri Paesi – della separazione tra banca commerciale e banca d'affari. Vivremo il paradosso e la beffa di ridurre la capacità del nostro sistema bancario di finanziare famiglie e imprese, proprio nel momento in cui la Banca centrale europea ci inonda di liquidità, sperando che essa finisca per alimentare il credito.

Le dieci banche colpite hanno passato gli *stress test* meglio della media del settore e hanno dimostrato di poter raccogliere capitale rapidamente nei momenti di bisogno, perché gli investitori guardano alla qualità di una banca e non alla possibilità di ottenerne il controllo. Le banche popolari, come ogni modello di banca, hanno i loro pregi e i loro limiti e, per curare questi limiti, esistevano ricette molto più opportune, relative alle regole di voto, al ricambio delle classi dirigenti, ai fondi di ricapitalizzazione secondo modalità già adottate per il sistema delle banche di credito cooperativo.

Ma soprattutto, la presenza di un limite alla libertà di iniziativa economica è un assunto giuridico, che sarà spazzato via dal primo ricorso alla Corte costituzionale avviato dai soci delle vecchie banche a voto capitario.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,18)

(Segue GIROTTO). Pertanto, il lavoro del Governo di questi giorni sarà inutile, come confermato da quattro illustri pareri di costituzionalisti (Ainis, Flick, Mirabelli e Imposimato), che hanno sottolineato come il *golpe* sulle banche popolari violi sette articoli della Costituzione – non uno, ma sette – e soprattutto il 45, che dichiara che l'Italia sostiene e promuove la crescita della forma cooperativa in economia.

Quando il ricorso avverrà e la Corte costituzionale darà ragione ai ricorrenti, la sciagurata decisione di oggi si rivelerà un *boomerang* per lo stesso Governo, producendo ulteriore confusione, *caos* e ulteriori strascichi tra i soci delle banche popolari. È quello che dobbiamo assolutamente evitare e che oggi potremmo evitare, se prendessimo la saggia decisione di accantonare la conversione del decreto-legge in esame.

La storia renderà ragione e ci consentirà di capire pienamente quello che è successo in questi mesi. Per ora ci resta, purtroppo, lo squallore

della cronaca. Abbiamo ancora un'ultima occasione per non essere complici, per non mettere la nostra firma sotto quella che sarà ricordata come una brutta, inutile e soprattutto deleteria pagina del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Candiani).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, siamo nella fase della discussione generale sulla questione di fiducia e, quindi, vale la pena estendere un pó il ragionamento, anche se il tempo concesso è molto breve.

Le sofferenze lorde in milioni di euro passano dai 119 miliardi dell'ottobre del 2012 ai 183 miliardi del dicembre del 2014. In appena due anni, quindi, le sofferenze lorde nel sistema bancario fanno registrare un incremento pari al 50 per cento di quelle esistenti solo due anni prima. Il dato, pertanto, è che la nostra è una economia che soffre. La nostra economia non solo tarda a crescere, ma segna, nei dati ufficiali e non nelle stime ottimistiche, un permanere della depressione.

Attorno a questo tema, tutti quanti noi ci saremmo aspettati una discussione adeguata da parte del Parlamento, nel rapporto e nel confronto con le parti sociali, con il sistema delle imprese: un dibattito che è nella responsabilità del Governo attivare, sostenere e portare a sintesi per migliorare la qualità delle nostre imprese, per sviluppare la nostra economia, per garantire la crescita. Ci troviamo invece dinanzi ad un'operazione non discussa, ma annunciata ed anche coerentemente portata avanti, nella quale la condizione necessaria è individuata nella assenza del dibattito, nella cancellazione del confronto, nella riduzione degli spazi e degli ambiti di intervento da parte sia del sistema più ampio delle imprese, che non si chiude in Confindustria, che del sistema sociale, delle organizzazioni sindacali e soprattutto da parte del Parlamento.

Signor Presidente, penso che quello che dobbiamo assolutamente impedire, e questo è un dovere che riguarda anche il suo ufficio, cioè il governo di questa Camera, perché non fa bene al Paese e non produce effetti positivi, è la mortificazione della discussione, la mortificazione di una ricerca delle soluzioni, che veda partecipi tutti gli interessati, che sono i cittadini e le loro rappresentanze, ma che sono anche le organizzazioni sociali ed il sistema delle imprese che – come dicevo – non si riduce ai soli aderenti alla Confindustria. Purtroppo, questo non sta avvenendo.

Questo decreto-legge, con l'ennesima fiducia su una questione che attiene all'economia del Paese, lo dimostra: arriva dopo 50 giorni, pieno di vizi di natura costituzionale; incamera un voto politico sulla sua costituzionalità; dopo di che va a discussione sterile, ad un esame della Commissione solamente formale ed, infine, viene posta la fiducia.

Andando avanti così, è meglio che il Parlamento rinunci ad esistere e lasci tutta la responsabilità politica, anche degli errori, esclusivamente a quelli che compongono il Governo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signor Presidente, va fatto innanzitutto un complimento al presidente Renzi e alla sua maggioranza per due motivi: in primo luogo, perché sono riusciti a far passare come urgente un provvedimento che tutto è fuorché urgente, con la complicità anche di un Presidente *ad interim*, magari eccessivamente compiacente, che ha dato il via a questo decreto; in secondo luogo, perché sono riusciti in mezza giornata a portare a casa il provvedimento. Con cinque minuti di dichiarazioni di voto si chiude infatti baracca e burattini, perché oggi il decreto-legge scade e lo si deve portare a casa. Complimenti a Renzi e complimenti alla sua maggioranza, un pó meno al Paese che sta subendo queste anghe-rie forse da troppo tempo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Si parla di banche popolari da trasformare in società per azioni, da unire, fondere e così via. Se andiamo a guardare la storia, tanto le banche di credito cooperativo quanto quelle popolari sono quelle che hanno resistito alle turbolenze ultime del mondo finanziario nel migliore dei modi e c'è un perché. Perché le banche popolari hanno maturato meno sofferenze? Per il semplice motivo che hanno una struttura con a capo dei direttori che conoscono il territorio: prima di concedere un prestito, quando si presenta un imprenditore o chiunque abbia necessità di un finanziamento, quei direttori sanno vita, morte e miracoli di una generazione. Certo, si può sempre sbagliare ed incappare in situazioni economiche sfavorevoli, ma mediamente è meglio conoscere che non conoscere.

Gli accordi di Basilea fanno in modo che i direttori delle banche non sappiano più niente per cui, quando si va a chiedere un prestito, si risponde ad una serie di quesiti individuati da un sistema automatico circa il possesso di determinate credenziali, di immobili o di patrimonio e, in base alle risposte date, si stabilisce se si ha diritto o no al credito. A che cosa serve allora un direttore? A che cosa serve una valutazione o la conoscenza di un'impresa? È tutto automatizzato.

Al nostro Paese sarebbe servita forse un'altra riforma. Negli ultimi anni è accaduto che le banche non hanno più fatto credito, ma finanza, perché si guadagnava di più ad investire in titoli, in *future*, in aspettative di reddito che non a prestare denaro.

Il problema è uno ed è semplice: chi ha bisogno di denaro e non lo trova in banca non ha una seconda via, non c'è il sistema pubblico o privato, ma si deve rivolgere ad un sistema illegale! È chiaro che quello che le banche dovevano fare sostanzialmente non lo hanno fatto.

Caro Renzi, l'unica riforma necessaria era prevedere una minaccia, con un provvedimento che dicesse che le banche che non fanno credito si commissariano. Altri devono fare speculazione, altri facciano finanza: le banche devono fare credito. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Non possiamo dare pertanto la nostra fiducia al Governo, anche perché qui abbiamo un *Premier* che parla su tutto, che ogni mattina si alza e twitta su tutto; peccato che non capisce quasi niente. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, siamo nell'ambito della discussione sulla questione di fiducia, al termine di un importante dibattito che, pur nei tempi ristretti, il Senato ha saputo e ha voluto svolgere su un tema così importante.

Vorrei riprendere alcuni dei temi che sono stati toccati, non solo nel mio intervento, ma in quelli di ben più autorevoli colleghi. La questione è semplice: c'è una netta divisione che si sta evidenziando in quest'Aula tra i sostenitori della democrazia economica e quelli della finanziarizzazione dell'economia. Cala la maschera sul fatto che abbiamo assistito in questi ultimi anni – da quella crisi finanziaria che presto si è trasferita sull'economia reale e che è arrivata a picchiare duro anche da noi – al presunto atteggiamento di impotenza da parte di Governi e Parlamenti, che in realtà nasconde solo l'incapacità a capire e a comprendere che nella storia europea e del nostro Paese c'erano e ci sono, forse ancora per soli diciotto mesi, i capisaldi della possibile reazione a questa drammatica crisi che, all'interno della globalizzazione, accompagna come un canto di morte, attraverso gli eccessi della finanza, la sorte dell'economia reale. Mi riferisco all'economia del lavoro, a quella che nel nostro continente, nel nostro Paese rappresenta ancora il dato più importante al quale aggrapparci. Assisteremo quindi, tra soli diciotto mesi, al venir meno della proprietà legittima di persone che, con un modello cooperativo, si sono associate, organizzate e svolgono un importante ruolo nel sistema economico: assistere l'economia attraverso la banca commerciale tradizionale; non quelle banche d'affari che ammazzano l'economia attraverso la finanza portata ai suoi eccessi.

In questo decreto-legge ritroviamo gli echi di un pensiero che, francamente, credevamo avesse depresso le sue armi dopo i grandi disastri provocati. Negli articoli di questo decreto, in particolare all'articolo 1, ritroviamo invece, oltre all'esproprio, il trasferimento di ricchezza, che dalle banche dei territori passerà rapidamente – come ho già detto prima – a intermediari finanziari o a banche di affari che, alla City di Londra piuttosto che a Wall Street, decideranno come sarà fatto il credito nel nostro Paese e su chi investire per privilegiare un tipo di economia piuttosto che un'altra. Per esempio, sarà ancora l'economia della manifattura o sarà solo l'economia dei servizi ad essere premiata e valorizzata da quel tipo di credito? Inoltre, chi garantirà quel tipo di credito in quell'intreccio, peraltro costituzionalmente previsto, finalizzato alla tutela del risparmio? Stiamo tutelando il risparmio degli italiani? No, con questo decreto stiamo regalando il risparmio degli italiani a grandi investitori stranieri che ne faranno certo un buon uso, di sicuro non un buon uso per il nostro Paese.

Gettino pure la maschera coloro che ancora ci raccontano che questo decreto-legge serve a consolidare il sistema bancario italiano. No, questo decreto, come già avvenuto molti anni fa con la privatizzazione delle banche pubbliche, con tutti gli effetti che ciò ha prodotto, è intervenuto, an-

che all'interno della crisi finanziaria scatenatasi negli ultimi anni, su banche che non avevano bisogno di alcun consolidamento. Avevano solo la necessità di essere rispettate nella loro prerogativa costituzionale. Qualcun altro, invece, aveva bisogno che le banche popolari venissero costrette a vendere le loro azioni per essere acquistate a pochi soldi e quindi svendute sul mercato finanziario internazionale.

Questo è il merito che verrà attribuito a questo Governo. Noi avremo il merito di aver combattuto questa deriva e votato contro questo decreto-legge. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1813, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

DI MAGGIO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, sarebbe piaciuto che almeno in questa fase il Governo fosse in Aula, non soltanto con la persona del sottosegretario Pizzetti, sempre ottimamente presente, ma almeno con chi è competente per materia.

Onorevoli colleghi, vorrei solo per un attimo estraniarmi dai rilievi tecnici del voto capitaro piuttosto che del tetto degli otto miliardi e ragionare di qualcosa della quale fatico a capire se abbia ancora diritto di cittadinanza in quest'Aula. Vorrei, cioè, parlare di politica; e poco importa se si tratti di politica economica o di politica *tout court*. Dirò allora che «il modo ancor c'offende»: provo ad usare la lingua del più illustre dei toscani, giusto a verificare se mi riesce di sintonizzarmi con un Governo che fatica a comprendere le ragioni della stragrande maggioranza degli italiani, con buona pace di tutti quei battitori di grancassa che allignano in ogni settore della comunicazione, i più proni dei quali siedono comodamente in casa di mamma RAI.

Come dicevo, il modo ancor c'offende, perché questa nuova riforma ripropone pari pari un problema di metodo che è ormai diventato il problema, quello cioè dei rapporti fra il Governo ed il Parlamento. Anche oggi, come ieri, vale la pena sottolineare che questo Parlamento non è contro le riforme: eravamo e siamo d'accordo sul superamento del bicameralismo perfetto, così come eravamo e siamo d'accordo sulla riforma del sistema della *governance* delle banche popolari. Non siamo però più disponibili ai *Diktat* di Palazzo Chigi sul modello prendere o lasciare. Ha voglia il Presidente del Consiglio di cinguettare della pigrizia dei professori che parlano di deriva autoritaria, ma tant'è: se si parla per fatti

concludenti e li si mette uno di fila all'altro, appare chiaro che questo Governo ci sta conducendo verso una plutocrazia fatta dai Perotti al servizio delle grandi imprese che non amano la libera concorrenza, con a capo un disinvolto ibrido, metà Primo Ministro, metà segretario di partito unico, come le primarie di Agrigento ci insegnano.

È così. Prima c'è stata la riforma delle Province, con cui l'unica cosa che è stata abolita sono le elezioni, come a dire: «Questi cittadini elettori sono un fastidio, facciamo in modo che siano direttamente i partiti a scegliere chi amministrerà le Province», che quindi esistono e continueranno senza controllo elettorale ad amministrare risorse pubbliche, con Renzi sempre a dirigere il partito-Stato. Vi è poi stata la riforma della Costituzione, nella quale, oltre a ridurre – anzi, direi annullare – gli spazi di democrazia, con la riforma del Titolo V il Governo di fatto espropria le Regioni delle loro ricchezze, come potrebbe accadere alla Regione Basilicata – ma mi auguro di no, perché, grazie a Dio, vi sarà un *referendum* confermativo – per quanto riguarda le sue risorse di acqua, petrolio e gas. Vi è poi stata la riforma elettorale, contrabbandata con lo *slogan* «perché gli italiani devono sapere subito chi ha vinto», quando invece la traduzione letterale del Renzi-pensiero è: «perché gli italiani devono sapere subito che ho già vinto». (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Campanella*).

Tralasciando altro, arriviamo alla riforma delle banche popolari, sempre con uno *slogan* tipicamente populistico: «Ci sono tantissimi banchieri e pochissimo credito alle famiglie e alle piccole e medie imprese». Anche qui, la traduzione è semplice: «Nelle banche popolari ci sono i risparmi degli italiani, il bottino è buono, prendiamoceli e decidiamo noi come investireli». (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto*).

Ho apprezzato molto l'intervento del senatore Mucchetti, che con dovizia di particolari ha sbugiardato la maggior parte dei presupposti che motivano questa riforma. Su un solo punto dissento, là dove, nell'adombrare circostanze poco chiare e commendevoli verso questa riforma, suggerisce di non entrare nel territorio del sospetto. Senatore Mucchetti, noi nel territorio del sospetto dobbiamo entrarci, anzi: abbiamo l'obbligo d'indagare e sapere, perché, se non lo facciamo, ci ritroviamo poi con gli Incalza e gli Odevaine, persone che, stranamente vengono relegati e, dopo anni di onorato servizio, nel postribolo della responsabilità soggettiva.

Diciamolo allora chiaramente e chiediamocelo: l'asticella degli otto miliardi di attivo, anziché i 30 previsti dalla normativa europea, serve a salvare la Banca popolare dell'Etruria? Sul malcostume normativo della decretazione d'urgenza, che ormai caratterizza questa legislatura, con decreti-legge che non hanno il minimo requisito della necessità e dell'urgenza, come Costituzione imporrebbe – e lo sottolineo verso il neoeletto Presidente della Repubblica – la riforma delle popolari serve forse a trovare una soluzione per il Monte dei Paschi di Siena?

Ancora: si dice di una riforma che aspettiamo da vent'anni. A me pare strano, forse mi sono informato da qualche altra parte, però le banche popolari sono state oggetto di una riforma – leggendola con la stessa lente

del Governo – nel «lontanissimo» 17 dicembre 2012, con la legge n. 121. (*Applausi del senatore Liuzzi*). Cosa diceva quella legge? Introduceva rilevanti aperture al peso del capitale, ha innalzato i limiti al possesso azionario raddoppiandoli, ha innalzato il limite al possesso per i soggetti risultanti da operazioni di aggregazione, ha subordinato i diritti amministrativi, tra cui il voto al possesso di un pacchetto minimo di azioni, ha previsto quote riferite al capitale per l'esercizio dei diritti sociali. Concludendo, signor Presidente, la riforma delle banche popolari è stata caratterizzata da un'ampia e quanto mai oscura vicenda, legata a fughe di notizie e possibili attività di *insider trading*, su cui la CONSOB ha già avviato un'indagine subito dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto-legge.

Il Governo e la maggioranza, noncuranti delle note criticità contenute nel decreto-legge, intendono approvare un atto legislativo profondamente illiberale, perché limita la libertà di impresa. Ma c'è qualcosa di più. È stato violato l'articolo 3 della Costituzione, tra banche e cooperative che sono costrette ad essere trasformate in SpA ed altre, invece, che non lo sono. Le norme contenute riguardano tutte quelle imprese che superano, come abbiamo detto, gli 8 miliardi di attivo, e non si capisce perché la stessa norma non sia stata equiparata a quanto prevede la legislazione europea.

C'è poi una questione delicatissima, quella del diritto di recesso: il decreto-legge interviene sul diritto di recesso per evitare che il rimborso delle azioni possa riflettersi negativamente sulla computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Si attribuisce alla Banca d'Italia una potestà generale in relazione a tutte le ipotesi di recesso.

Ma ancora: il decreto, oltre alle ripercussioni sulle economie locali, andrà a distruggere il rapporto che dura ormai da tantissimi anni tra le banche popolari, le famiglie e le piccole e medie imprese.

Da ultimo, una sorta di *coup de théâtre*, signor Presidente: l'articolo 7 resuscita come d'incanto la GEPI e le partecipazioni statali. Qui il miracolo di Renzi verrà compiuto: avremo più Stato e più società per azioni.

Penso ce ne sia abbastanza per annunciare il mio voto contrario e quello del mio Gruppo, lasciando comunque una diversa valutazione a quella parte del Gruppo che riterrà di votare in modo diverso. (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) e LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Collegli, saluto gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Einaudi-Scarpa» di Montebelluna, in provincia di Treviso, che stanno assistendo dalle tribune ai nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1813 e della questione di fiducia (ore 18,43)**

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto prego il presidente Calderoli di voler estendere al presidente Grasso le congratulazioni da parte del nostro Gruppo perché in sei giorni, da Presidente della Repubblica *pro tempore*, è riuscito a mettere del suo in questo provvedimento sulle banche, dicendo che è urgente e che il nostro Paese non può farne a meno. Sicuramente, è anche lui un premio Nobel della coerenza.

Oggi, ancora una volta, abbiamo un decreto-legge e una questione di fiducia: il Parlamento imbavagliato nella peggiore tradizione renziana, una tradizione del Governo Renzi ispirata dall'altro tristemente noto Governo, quello di Monti, un Governo non legittimato dal popolo.

Decreto-legge e fiducia: il classico andazzo di questi Governi che si sono succeduti.

Questa importante riforma, che dovrebbe mettere mano a centocinquant'anni di storia del nostro Paese – le banche popolari – avrebbe dovuto avere, a nostro giudizio, un *iter* parlamentare degno di quella storia e del Parlamento stesso. C'era tutto il tempo per affrontare la riforma con un *iter* parlamentare ordinario, con il contributo del Parlamento, ma anche accogliendo le legittime istanze delle parti sociali coinvolte da questa riforma. Niente. Chiusura pressoché totale. Per cui, presidente Renzi, se la voti lei questa fiducia, l'ennesima fiducia. Noi non parteciperemo a questa commedia; la voti lei, con i suoi servi e con i suoi camerieri! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti. Commenti dal Gruppo PD*). È la verità, è così.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, contenga queste esternazioni.

CROSIO (*LN-Aut*). Ma su questa riforma non pesa solo l'arroganza del Governo; c'è pure una questione morale e forse anche giudiziaria, sulla quale abbiamo chiesto e continueremo a chiedere chiarimenti. Mi riferisco, se qualcuno finge di non capire, alla Banca popolare dell'Etruria, della quale il ministro per le riforme Maria Elena Boschi è azionista, il padre è vice presidente e il fratello è dipendente.

SANTANGELO (*M5S*). È un caso!

CROSIO (*LN-Aut*). E non ci sarebbe nulla di male, se non fosse per un piccolo particolare: con un tempismo perfetto le azioni della Banca popolare dell'Etruria, che non naviga certo in buone acque, sono salite del

66 per cento con questa operazione, mentre il resto delle popolari nel Paese si sono attestate attorno al solo 8 per cento. Un caso? Ce lo sapranno dire la procura di Roma, che sta indagando, e la CONSOB, impegnata a ricostruire gli scambi di quei giorni.

In questo caso, presidente Renzi, ministro Boschi, ci saremmo aspettati da parte vostra la stessa chiarezza e determinazione usate in occasione dei problemi che hanno portato alle dimissioni del ministro Cancellieri nel 2013, per – cito – rapporti poco chiari fra il Ministro e finanziari/imprenditori. Sono parole del Primo Ministro. Sempre il Primo Ministro affermava che si trattava di una questione di prestigio delle istituzioni e di credibilità delle riforme. Sempre lei, presidente Renzi, sosteneva che qualsiasi posizione sulla riforma della giustizia avrebbe scontato un giudizio diffidente di larga parte degli italiani; e aggiungeva (sempre parole sue): «Il PD deve fare una solenne promessa: che di fronte alle regole del mondo dell'economia la politica non è più succube degli interessi delle famiglie e degli amici degli amici, ma prova a fare un percorso in cui la legge è uguale per tutti». (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). E bravo il vostro Matteo, che a gran voce chiese le dimissioni del ministro Cancellieri! Opportunità politica? Chi lo sa. Non vogliamo allora chiedere anche le dimissioni del ministro Boschi per opportunità politica? Oggi probabilmente questo principio non vale più. Ah, forse scordavo che in quel tempo Enrico Letta stava ancora sereno, o non stava ancora sereno.

Quanto a lei, ministro Boschi, che rispetto al novembre 2013 – mi creda – ci sembra un'altra persona, nella stessa occasione, sempre nella lotta per il controllo della segreteria del PD, sentenziava candidamente, con il sorriso sulle labbra che il ministro Cancellieri doveva dimettersi, aggiungendo: «Non pare ci siano profili di illegittimità nella sua condotta, ma ha dato l'idea profondamente sbagliata di un sistema in cui solo se conosci qualcuno riesci a vedere tutelati i tuoi diritti». E io aggiungerei: anche i tuoi interessi. Brava la nostra Ministra: come sempre, è troppo facile fare i fenomeni con il lato B degli altri.

TONINI (*PD*). Che livello, complimenti!

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Te la potevi risparmiare!

CROSIO (*LN-Aut*). Anche per lei, ministra Boschi, pare che non ci siano profili di illegittimità nella sua condotta. Pare, ma, sotto l'aspetto morale, ce n'è a sufficienza. Stia serena e speriamo che la CONSOB e la procura di Roma facciano il proprio lavoro.

Archiviata temporaneamente la parte morale che vi riguarda direttamente, veniamo al vostro decreto-legge. Anche qui di morale ce n'è ben poca. La riforma delle banche popolari è incostituzionale, discriminatoria, superficiale e crea danni incalcolabili, oltre a mettere a rischio 20.000 posti di lavoro (dato Assopopolari). Il Governo svende per decreto oltre centocinquant'anni di storia economica del Paese e sottrae ai territori

in maniera incondizionata la ricchezza che hanno generato, gettando in pasto ai grandi interessi speculativi istituti solidi che hanno contribuito alla crescita economica del Paese, oltre al fatto di garantire il credito in questo momento di profonda crisi. Noi abbiamo una visione diversa da quella del Governo: per noi le banche popolari non sono un'anomalia da superare, per noi le nostre banche sono un valore da tutelare. Ma allora perché tanta fretta? Ce lo chiede l'Europa; ce lo chiede *frau* Merkel, ancora una volta. Chiedete allora alla Merkel cosa ne pensa del *crack* che proprio in questi giorni rischia di far fallire in Austria, oltre alla banca Hypo Alpe Adria, con un buco di oltre 10 miliardi di euro, un'intera regione, la Carinzia, con il rischio di produrre un effetto domino in tutta Europa. È uno scandalo di cui pochi parlano e che è già stato battezzato come il caso Lehman Brothers d'Europa; e voi cosa fate? Con questo clima di incertezza e instabilità della *governance* bancaria offrite le nostre banche su un piatto d'argento ai grandi speculatori internazionali, gente senza scrupoli e senza morale che azzanneranno le nostre banche, le spolperanno fino all'osso per il raggiungimento dei propri profitti, per poi liberarsene senza troppi scrupoli, alla faccia della nostra storia, della nostra economia e del nostro Paese. Siete degli irresponsabili! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*). I banditi, come ricordavo prima, della tristemente nota vicenda Lehman Brothers hanno pregiudicato il sistema finanziario globale, con conseguenze che, ancora adesso, anche nel nostro Paese, i cittadini stanno pagando. Questi finanziari, che sarebbe meglio definire delinquenti dell'alta finanza, probabilmente hanno complici nel nostro Paese, già pronti ad assecondare la loro ingordigia e pronti, anche loro come voi, ad assecondare i grandi interessi speculativi internazionali.

State rappresentando un bel quadretto. Tra la vostra moralità e quella di coloro ai quali offrite le nostre banche fate proprio un bel quadretto. Mi sembra «L'urlo» di Munch. Edvard Munch era il pittore dell'angoscia; voi siete il Governo dell'angoscia! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

Concludo con una preoccupazione, che ai cittadini non possiamo nascondere. Cari italiani, a breve, quando ci recheremo allo sportello della nostra banca, qualora restassero aperte, se ci andrà bene – e si fa per dire – parleremo tedesco, se ci andrà male, parleremo cinese. Ma la cosa che ci angoscia di più, tanto per restare in tema, è l'immagine che questo Governo vuole consegnare alla storia del nostro Paese, continuando ad assecondare il volere dell'Europa, la finanza creativa e l'economia di carta. È un'immagine già vista: quella dei dipendenti della Lehman Brothers con lo sguardo basso, gli occhi lucidi e gli scatoloni in mano. Questo volete consegnare al nostro Paese! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, Misto e della senatrice Rizzotti*).

LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE.

VACCIANO (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO (*Misto*). Signor Presidente, cercherò di essere breve perché discutere ancora di un provvedimento che è stato presentato anche in Commissione come intoccabile e farlo anche in queste condizioni non ha molto senso. Come faceva saggiamente notare il collega Carraro tempo fa, diventa la fiera delle vanità e basta.

Questo è un provvedimento che contiene molti elementi, alcuni anche abbastanza interessanti, se avessimo avuto il tempo di approfondirli. In esso, però, di fatto il piatto forte è rappresentato dalla trasformazione e – oserei dire – dallo smantellamento delle banche popolari. Mi viene, in effetti, abbastanza da sorridere quando sento dire che in fondo si toccano solo 10 banche; peccato che, come ricordava anche il collega Martelli nell'intervento precedente, 10 banche rappresentino oltre il 90 per cento del mondo delle banche popolari. Quindi, non capisco di cosa stiamo parlando. Un provvedimento per il quale, ad ogni motivazione addotta dal Governo, se ne trova una contraria che smonta la teoria, a partire dalla necessità e urgenza che avrebbero portato all'utilizzo dello strumento del decreto, urgenza che si scontra con le tempistiche contenute nel decreto stesso. Ricordiamo che ci sarà l'emanazione delle norme operative da parte di Bankitalia e, quindi, diciotto mesi per adeguarsi.

La giustificazione data in Commissione su questo tema, e ribadita anche in questa Aula, a me appare paradossale: l'urgenza era nell'emanare il provvedimento. C'era l'urgenza per l'urgenza. Ma io mi chiedo se l'urgenza sia quella di consentire a qualcuno una bella speculazione in Borsa. Viste le tempistiche cui accennavo, quelle previste dal decreto, concedere anche solo poche settimane in più a questo ramo del Parlamento che, è bene ricordarlo, ormai da mesi sta affrontando una importante indagine conoscitiva proprio sul sistema bancario italiano, avrebbe sicuramente aggiunto valore al provvedimento stesso, ne avrebbe sanato le criticità trasversalmente riconosciute ed avrebbe evitato di svilire per l'ennesima volta l'attività di questo Senato che si ostina ad esistere e lavorare. Ma forse questo è proprio un desiderato effetto collaterale del modo di agire di questo Governo: evidenziare l'inutilità di questa istituzione e di quanti in essa operano.

Un'urgenza, dicevo, che non deriva dalle pressioni di quell'Europa con cui spesso ci si riempie la bocca. Di stroncare le popolari non ce lo chiede l'Europa, tantomeno il resto del mondo. Basta vedere come si comportano Francia e Germania nei confronti delle proprie banche popolari! Queste sono considerate un patrimonio e una ricchezza del sistema bancario e non un peso da sopprimere o smantellare. Senza dimenticare l'esempio

canadese, con la Cassa popolare Desjardins che, come ricordava la collega Bonfrisco, Bloomberg ha definito la seconda banca più solida del mondo. E allora chi ce lo chiede? La Banca d'Italia, che probabilmente vedrebbe con favore l'esistenza di cinque banche nel sistema creditizio, meglio se con un'unica tipologia (tutte SpA, per fare un esempio), perché, indubbiamente, questo renderebbe molto più semplici i compiti di vigilanza.

Devo dire che non ricordo quando la Banca d'Italia abbia caldeggiato la trasformazione dei gruppi bancari Montepaschi e Carige in qualcos'altro che non fosse una SpA, pure considerando le note vicende che le hanno coinvolte. Ricordo, invece, che lo Stato italiano – quindi indirettamente i cittadini italiani – ha dovuto tirar fuori qualche soldino (in prestito, per carità) per salvare il gruppo Montepaschi, non questa o quella banca popolare.

Incredibilmente ha urgenza anche l'Autorità sulla concorrenza, che auspica il concretizzarsi di un provvedimento che con la concorrenza fa proprio a cazzotti!

Si è parlato in maniera dogmatica dell'assioma «troppi banchieri, poco credito»; peccato sia smentito dai dati (dati Bankscope, la maggiore banca dati mondiale disponibile sui temi bancari), che mostrano come, specialmente durante la crisi, sono le popolari ad avere mantenuto il più alto rapporto tra attivo e credito e ad avere l'offerta creditizia meno prociclica!

Si è parlato di autoreferenzialità degli organi di amministrazione delle popolari e credo che sarebbe stato ragionevole, anche per le popolari stesse, avviare un percorso che aiutasse a superare in maniera compartecipata le asperità che sotto alcuni aspetti possono condizionarne in maniera negativa la *governance*, in modo da rendere il sistema delle popolari più moderno e rispondente all'attuale assetto del mercato del credito.

Si è scelta, invece, la solita strada dell'atto di forza che, purtroppo, ricalca altri episodi di questa legislatura. Si è parlato di maggiore rischiosità delle banche popolari, collegando il fattore rischio al voto capitaro, in aperto contrasto con un'ampia letteratura bancaria che non evidenzia alcun tipo di legame tra i due fattori, chiarendo invece che la maggiore o minore rischiosità di una banca deriva da tutt'altro: diversificazione del portafoglio, volatilità degli utili, facilità di raccolta fondi, solo per fare qualche esempio.

Non solo, se facciamo un discorso di rischio sistemico, richiamo l'attenzione sull'importanza della biodiversità nei mercati finanziari. Nell'ecosistema dei mercati finanziari, l'esistenza di specie diverse di banche è un pregio, non un limite. In caso di crisi sistemica, è probabile che il parassita, il fattore di crisi, danneggi maggiormente alcune specie di banche piuttosto che altre. Qui invece si va nella direzione opposta, si punta alla standardizzazione: un mercato piatto, costituito in buona sostanza solo di banche SpA.

Si è posto l'accento sulla contendibilità, come se fosse un valore in senso assoluto nel sistema creditizio. Io invece faccio mie le parole di un ex direttore centrale di Bankitalia, Angelo De Mattia: il fine di una banca non è la contendibilità, ma fare bene il credito e tutelare il rispar-

mio. Si ritiene che alcune banche popolari non abbiano adempiuto con diligenza a tali compiti? Bene, colleghi, vi do una notizia: anche alcune banche SpA non l'hanno fatto, eppure non mi sembra che qualcuno abbia proposto di abolire tutte le banche SpA, anzitutto perché sarebbe un assurdo, ma soprattutto perché i colpevoli hanno sempre un nome e un cognome. Per sanzionarli esiste un'apposita autorità di vigilanza nazionale (tra l'altro, ne esisterà a breve anche una sovranazionale), che, anche in virtù dell'atto del Governo n. 147, attualmente in esame in Commissione finanze, godrà di tutte le facoltà necessarie per intervenire in caso di comportamenti scorretti. Se poi si va oltre, c'è la magistratura.

Se invece il problema è la competitività delle banche popolari rispetto ad altri modelli bancari, allora che sia il mercato a decidere chi deve sopravvivere e chi deve sparire o cambiare e non già un atto forzato e illibero. In un mercato competitivo che – certo – non sia viziato da irregolarità o accordi sottobanco, la concorrenza e la diversificazione dell'offerta sono un valore aggiunto che può portare solo benefici alla clientela.

Potrei andare ancora avanti nello sfatare i tanti miti che hanno accompagnato questo decreto-legge. Potrei parlare dell'incredibile limitazione al diritto di recesso dei soci «anche in deroga alle norme di legge» o delle considerazioni esoteriche che devono aver portato ad individuare in 8 miliardi di euro la soglia di attivo che fa scattare la trasformazione delle banche popolari. (*Applausi della senatrice Bignami*). Tuttavia, non voglio davvero annoiarvi con cose che sicuramente sapete già e che sono state ampiamente ripetute in questa sede.

In conclusione, ritengo che questo provvedimento avrà effetti esattamente inversi a quelli sperati: ulteriore allontanamento del sistema creditizio dall'economia reale, minore offerta al pubblico, minore diversificazione dei prodotti, minore resilienza sistemica e minore capacità di assorbire eventuali futuri *shock* finanziari. Se l'idea era quella di avvicinare domanda ed offerta creditizia e rendere la vita più semplice a cittadini e imprese, mi spiace, ma credo che i vostri conti siano totalmente errati e che, per dimostrare che questo Governo ha i numeri per fare ciò che vuole, si sia sprecata un'ottima occasione per valorizzare centocinquanta anni di storia invece di cancellarli con un atto di forza. Il nostro voto sarà ovviamente contrario. (*Applausi dai Gruppi Misto, M5S e della senatrice Bignami*).

MARINO Luigi (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, questo provvedimento si compone di 12 articoli. Su 11 articoli c'è un consenso piuttosto ampio e non stiamo parlando di cose di poco conto, perché parliamo del potenziamento del Fondo centrale di garanzia, del finanziamento alla piccola e media impresa, delle *start up* per le piccole e medie imprese inno-

vative, dei finanziamenti al servizio delle esportazioni, del sostegno agli investimenti esteri che vengono in Italia; parliamo, nuovamente, di patrimonializzazione e di ristrutturazione delle imprese e anche di benefici fiscali sui marchi e sui beni immobiliari.

C'è poi l'articolo sulle banche popolari. Credo che qui bisogna riconoscere il buon lavoro, che è stato svolto alla Camera dei deputati, di miglioramento e di integrazione del testo uscito a fine gennaio dal Consiglio dei ministri. Tuttavia, né i deputati, né il Governo possiedono fino ad oggi la condizione costituzionale di approvare da soli e definitivamente una legge. Fintantoché esiste il bicameralismo, questo va rispettato e – aggiungo – non solo nella forma, che qui di fatto è rispettata, ma nella sostanza. Il Senato non è stato messo nelle condizioni di apportare modifiche ed integrazioni al provvedimento pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Questa condizione non è stata garantita né dal Governo, né dalla Presidenza di quest'Aula. Il mangiare questa minestra o saltare dalla finestra, dal momento che c'è il voto di fiducia, non depone a favore della serietà e della dignità delle istituzioni.

Il Gruppo Area Popolare sostiene lealmente il Governo. Lo sostiene perché noi non vogliamo ricadere nella situazione di fine 2011; lo sostiene perché non dimentichiamo i segnali degli elettori nel 2013 e perché crediamo che la politica di riforme ed il sostegno al nostro apparato produttivo siano determinanti per la ripresa.

Lo sosteniamo con responsabilità, anche in passaggi delicati, come è avvenuto la settimana scorsa, con le dimissioni del ministro Lupi. Questo non significa però celare le nostre critiche, rinunciare alle nostre proposte e alle nostre convinzioni.

Diciamo allora con franchezza che sulle popolari il Governo è stato quantomeno troppo zelante e troppo frettoloso. Il Governo Renzi aveva ed ha l'autorevolezza, la convinzione e le motivazioni per guidare alla luce del sole dei processi riformatori, per confrontarsi con le parti sociali e, possibilmente, per condividere le sue scelte con la maggioranza e, in questo caso, per rispettare l'articolo 41 della Costituzione e rafforzare al tempo stesso il sistema bancario italiano. Quello che facciamo oggi e che sosteniamo con il nostro voto è infatti un modo per tutelare ancora di più i depositi, cioè il risparmio, ma vorremmo anche capire dal Governo, nelle prossime puntate, come tuteliamo gli impieghi verso le famiglie e le imprese italiane.

È stato autorevolmente detto dal Governo che questa riforma avrebbe ridotto il numero dei banchieri e aumentato il credito alle piccole e medie imprese. Non ho questa certezza, quantomeno sul credito alle piccole e medie imprese. So che assecondiamo una scelta dei regolatori europei, della Banca centrale europea e dell'Autorità bancaria europea (EBA) – quindi di Bankitalia – che puntano ad un obiettivo, ovvero all'impresa bancaria senza rischi. «Senza rischi» significa incrementi di capitale senza fine, da cui la necessità di adottare efficaci forme di Governo e un'elevata capacità di finanziamento delle banche; da qui, ancora, le modifiche all'attuale disciplina delle popolari.

Non critico, in linea di principio, questa scelta tecnocratica della banca senza rischi, ma vorrei che la politica, in Europa e in Italia, si prendesse il suo spazio, per tutelare la democrazia economica o – se volete – l'economia sociale di mercato, per garantire la presenza concorrenziale di diverse tipologie di intermediari e creare rapporti virtuosi tra grandi banche e banche del territorio. Vorremmo cioè capire dal Governo se c'è una visione strategica sulle banche italiane, se essa coincide con quella dei regolatori o se vogliamo garantire un equilibrio del sistema – se vogliamo cioè un'impresa bancaria che abbia come sua finalità, da un lato, la tutela del risparmio, ma anche gli impieghi sul territorio – e se per rendere più competitiva la nostra economia si porrà mano – e in che modo – ai 185 miliardi di euro di sofferenze lorde delle banche italiane, oltre ai 350 miliardi di euro di crediti deteriorati, che pongono un limite al credito e alle famiglie.

Ma dato a Cesare quello che è di Cesare, adesso parliamo delle popolari. Ho sentito in questa Assemblea, da colleghi preparati e che stimo, richiamare, per le popolari, l'articolo 45 della Costituzione e la tutela costituzionale alle cooperative. Dico subito che per me le banche popolari sono un equivoco giuridico: non sono le cooperative di cui all'articolo 45 della Costituzione e non sono comunque cooperative, perché non è sufficiente il voto a testa per dichiararsi tali, ma occorre la natura non speculativa della società, l'indivisibilità e l'indisponibilità del patrimonio e la non remunerazione del capitale. Domando dunque a voi, senatori e senatrici: può mai essere cooperativa un'impresa quotata in Borsa? Allora, il voto a testa diventa sì un orpello allo sviluppo capitalistico di quella banca popolare e può essere il paravento per singoli o per gruppi di potere che esercitano un controllo prolungato e incontrollato. Quindi, per noi il Governo fa bene a sciogliere questo nodo, *tertium non datur*: o società per azioni o vera cooperativa. Poi, questa forma ibrida, questo centauro può oggettivamente essere uno svantaggio competitivo sul mercato dei capitali?

Banca d'Italia ci dice che il CET1, cioè il patrimonio di migliore qualità, è stato raggiunto all'ultimo minuto grazie a faticose misure di capitalizzazione da parte delle popolari. A questo si aggiungono le anticipazioni sulle perdite 2014, che qui nessuno ha citato, del sistema bancario italiano, pari a circa 10 miliardi, di cui 5,2 miliardi a carico del Monte dei Paschi, 500 milioni della Carige, ma 3,7 miliardi sono probabilmente le perdite delle popolari italiane nel 2014.

Ancora, essere banca del territorio significa che depositi e impieghi siano concentrati in misura rilevante in quel determinato e circoscritto territorio (per esempio, nelle banche di credito cooperativo, almeno il 95 per cento di impieghi, e ovviamente di depositi), mentre le prime 10 banche popolari hanno in media sportelli in 60 province, un numero vicino a quello dei primi tre grandi istituti bancari italiani (circa 70).

Quindi, noi dovremo difendere il patrimonio. (*Richiami del Presidente*).

Presidente, ho ancora un minuto. Lei ha concesso qualcosa di più anche ad altri oratori che mi hanno preceduto.

PRESIDENTE. Lei sa che sono buono, se non mi provoca.

MARINO Luigi (*AP (NCD-UDC)*). No, non la provo. Faccio una constatazione.

Dovremo difendere il patrimonio italiano, e che italiano rimarrà sempre, rappresentato dalle banche di credito cooperativo. Dovremo preservare i valori della cooperazione, la prossimità al territorio delle banche di credito cooperativo; allora sì che ci dovremo impegnare per realizzare questo legame virtuoso tra risparmi del territorio e impieghi sul territorio.

Infine, la difesa dell'italianità. Il rischio di scalate e di OPA ostili e totalitarie c'è, è inutile negarlo; però mi limito qui, adesso, in conclusione, ad un'osservazione finale: se il nostro Paese vuole difendere e migliorare il proprio benessere, deve poter contare su un capitalismo nostrano più moderno, più pronto all'impegno negli investimenti nelle imprese e negli intermediari bancari piuttosto che nell'immobiliare – ieri in Italia, oggi all'estero – o nelle rendite finanziarie. Perché delle due l'una: o alziamo le barricate, blocchiamo le scalate, estere o italiane, e diminuiamo la capacità di capitalizzazione degli intermediari bancari – ma di tutte le nostre imprese – o apriamo ed eleviamo la capacità di finanziamento con rischi che ovviamente possono anche diventare opportunità (noi speriamo con l'accompagnamento del Governo). Noi scegliamo allora questa seconda opzione. Votiamo il decreto di 12 articoli; votiamo la fiducia al Governo. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e della senatrice Puppato*).

BOTTICI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (*M5S*). Signor Presidente, ci troviamo oggi, 24 marzo, a discutere dell'ennesimo decreto-legge incostituzionale del Governo Renzi, scadente e in scadenza domani.

Il decreto, cosiddetto delle banche popolari, è stato assegnato alle Commissioni finanze e industria del Senato solo martedì 17 marzo. Abbiamo avuto pertanto tre giorni lavorativi per discutere un decreto che: modifica radicalmente l'impianto delle banche popolari; stabilisce tempi certi per la portabilità gratuita dei conti correnti; autorizza la Cassa depositi e prestiti all'esercizio diretto del credito; introduce la categoria delle PMI innovative; modifica la *patent box*; modifica la tassazione degli investitori istituzionali esteri inseriti nella *white list*; aumenta lo stanziamento delle garanzie statali per le imprese in amministrazione straordinaria; modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese; sopprime la possibilità da parte del CIPE di emanare delibere per interventi sul fondo di garanzia; stabilisce una corsia preferenziale per l'accesso al credito per le imprese che forniscono l'ILVA di Taranto. Mi sembrano pochi tre giorni per analizzare attentamente tutte queste cose.

Ma forse la necessità ed urgenza del Governo Renzi era quella di porre la questione di fiducia e costringere la propria maggioranza a votare

favorevolmente per questo decreto con la solita minaccia di elezioni anticipate. Non solo: in Commissione finanze, all'audizione dell'Associazione nazionale tra le banche popolari, abbiamo assistito – come oggi – all'intervento del senatore Luigi Marino, che non sapeva se il suo partito sarebbe riuscito a modificare questo provvedimento ma ci avrebbe provato. Non abbiamo visto nessun emendamento a sua firma e oggi vota la fiducia. E che dire del senatore Azzollini, che si innervosisce perché alcuni emendamenti di Forza Italia sono stati ritirati e trasformati in un unico ordine del giorno, che non raggiunge però lo scopo di trovare una via di fuga per la Banca popolare di Bari? Un insieme di atteggiamenti, più o meno leciti, per accattivarsi la *lobby* di turno, trasformando ogni decreto-legge o disegno di legge in un *puzzle* raffigurante Arlecchino, che sta tanto bene con Pinocchio.

Come si fa a lavorare così? E lei, caro Renzi, non aiuta certo questo Parlamento con l'emanazione di continui decreti-legge al limite della costituzionalità. Le ricordo – e lo farò ogni volta che potrò – che lei ha solo potere esecutivo, ossia deve eseguire le indicazioni del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mi permetto di darle un consiglio: faccia l'analisi dei decreti attuativi che devono essere ancora emanati e faccia lavorare i suoi Ministri. È inutile vantarsi di fare leggi se poi non possono essere attuate; come ha ricordato il suo ministro Boschi in quest'Aula, citando Fanfani, «in politica le bugie non servono».

Ma torniamo a questo bel regalino postnatalizio. Sono note a tutti le indagini aperte dalla procura di Roma e dalla CONSOB per movimenti anomali dei titoli delle banche popolari, in special modo della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio; per non parlare del giallo sulla presenza della ministra Boschi a quel Consiglio dei ministri, collegata, per legami familiari e azionari, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, configurando un possibile conflitto d'interessi. Sarebbe utile, per dirimere ogni dubbio e riportare un minimo di trasparenza in questo Governo, visto e considerato ciò che è accaduto anche negli ultimi giorni, che il presidente Renzi, che sin dall'inizio del suo mandato ha più volte utilizzato la parola «trasparenza» nei suoi *spot* mediatici, senza mai attuarla, pubblicasse almeno il verbale del Consiglio dei ministri in questione.

Avete giustificato, la necessità ed urgenza di questo decreto affermando che le banche popolari da anni dovevano essere riformate. D'altronde, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato segnalava questa necessità a luglio 2014, come pure la Banca d'Italia ad aprile. Sugerivano delle modifiche regolamentari, nessuna imposizione; il tutto per favorire la piena contendibilità degli assetti proprietari e il ricambio della compagine sociale. Da notare che nella nota del Servizio studi non si fa riferimento alla necessità di trasformazione in SpA

Affermate, inoltre, che le banche popolari devono essere più competitive e appetibili, reperire capitali e concedere maggiori crediti alla clientela e rimettere, così, in moto l'economia nazionale. Forse, però, vi è sfuggita l'analisi degli ultimi tre anni. Infatti le banche popolari negli ultimi

tre anni hanno realizzato aumenti di capitale per oltre nove miliardi di euro, senza bisogno di alcun decreto-legge. Hanno visto aumentare la loro provvista di oltre il 18 per cento, pari a 60 miliardi di euro, con un incremento del numero assoluto dei clienti del 6 per cento, pari a 700.000 unità. Come rilevato dall'Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre, nel triennio 2010-2013, ossia in piena crisi economica, le banche popolari hanno aumentato di oltre il 15 per cento il credito concesso ai loro clienti, mentre le altre banche, nello stesso periodo, hanno diminuito l'ammontare dei loro prestiti del 5 per cento circa.

Alcune banche popolari hanno perso il loro spirito iniziale? È cambiata la loro natura cooperativa e di vicinanza al territorio? Regolamentiamole meglio, ma non facciamo di tuttata l'erba un fascio.

Secondo voi, bastano tre giorni, per valutare e analizzare tutte le conseguenze che queste modifiche al testo unico bancario avranno sulle nostre banche popolari? Forse non si è voluto accertare il vero impatto di queste modifiche, perché il vero intento del decreto-legge in esame è mettere alcune nostre banche popolari in mano agli speculatori finanziari, o forse salvarne altre. Infatti l'obbligo di trasformazione in SpA colpirà solo le banche popolari con un attivo maggiore agli otto miliardi, limite contabile senza nessuna spiegazione. Infatti nella direttiva CRD IV (relativa alla vigilanza bancaria europea) si classificano le banche con attivi tra i 3,5 e i 30 miliardi come banche intermedie e quelle con attivi inferiori ai 3,5 come banche minori.

Ci sarebbero tante altre cose da dire e siamo solo all'articolo 1 del decreto e il tempo a mia disposizione sta per terminare.

Concludo quindi con gli ultimi due articoli, l'8-bis e l'8-ter, altre due perle di saggezza di questo Governo. Con l'8-bis si elimina la possibilità da parte del CIPE di deliberare specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso, da parte delle PMI del Mezzogiorno agli interventi del Fondo di garanzia. Con l'8-ter invece si riconosce la priorità di istruttoria e delibera per l'accesso al Fondo di garanzia, per le richieste effettuate da quelle imprese che forniscono beni e servizi all'ILVA di Taranto. Ossia, da una parte si taglia una via preferenziale per l'intero Mezzogiorno, dall'altra la si istituisce solo per l'ILVA di Taranto. Vorrei anche ricordare che la Toscana non può accedere al Fondo nazionale di garanzia per le PMI, ma questo non importa al *mister* Renzi.

Questo Governo dimostra ancora una volta di avere due pesi e due misure, una visione dell'Italia al limite della schizofrenia e il Movimento 5 Stelle non darà certo la fiducia ad un Governo che si dimostra costantemente incoerente ed incapace. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni*).

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 trasforma coattivamente in società per azioni le banche popolari con attivi superiori ad otto miliardi ed obbliga quelle con attivi inferiori a questa soglia a non superarla, pena la trasformazione forzata in SpA.

Perfino nelle banche popolari con attivo sotto la soglia degli otto miliardi, e che dunque resterebbero cooperative, il passaggio al modello unico delle società per azioni è assai agevolato, sottraendo ai soci la determinazione delle maggioranze richieste e riducendo drasticamente i *quorum* assembleari per il passaggio dalla forma cooperativa alla SpA, anche fuori dai casi di esigenze di rafforzamento patrimoniale.

Non si comprende, in primo luogo, come ampiamente emerso dai lavori parlamentari, quale sia la necessità e l'urgenza di intervenire con un decreto-legge sulle banche popolari, avendo peraltro tutte superato brillantemente gli esami della Banca centrale europea. Altrettanto incomprensibile è come si sia arrivati ad individuare la soglia di otto miliardi, che non trova riscontro in alcuna normativa esistente, primaria o secondaria, nazionale o internazionale.

La nostra Costituzione non prevede certo limiti alla cooperazione, anzi, oserei dire che la incentiva quando fa comodo ad alcuni: quantomeno, se proprio si voleva indicare una soglia dimensionale, l'unica con un qualche crisma di oggettività è quella prevista dalla normativa europea per le banche vigilate dalla BCE, pari a 30 miliardi. Tale limite avrebbe pure l'ulteriore pregio, a differenza di quello prescelto, di consentire alle banche popolari rimanenti operazioni di ulteriore consolidamento e, soprattutto, di proseguire nell'erogazione di credito senza dover abbandonare la forma cooperativa.

A questo proposito, mi sembra poi paradossale che si vada a riformare – ma sarebbe più appropriato dire cancellare – proprio il settore delle banche popolari che storicamente, ma specialmente negli ultimi anni di una crisi accresciuta dalle grandi banche – non dalle piccole – hanno di più aiutato e sono più state vicine alle piccole e medie imprese e alle famiglie.

Pochi ed eloquenti dati: nel 2014 le banche del credito popolare, che occupano circa 82.000 persone, hanno erogato impieghi alle piccole e medie imprese per oltre 148 miliardi di euro; il flusso dei nuovi finanziamenti alle piccole e medie imprese è aumentato di circa 30 miliardi di euro; alle imprese esportatrici sono stati erogati 42 miliardi di euro. La quota di mercato delle banche popolari nei sistemi economici a prevalenza di piccole e medie imprese è del 66 per cento contro il 33 per cento del resto del sistema.

Ogni anno la categoria devolve a sostegno dei territori di riferimento circa 140 milioni di euro; nell'arco della crisi le donazioni che le banche popolari hanno erogato alle comunità locali ammontano ad un miliardo di euro.

Questa riforma radicale che elimina le caratteristiche delle popolari – proprio quelle che hanno loro consentito di essere finanziatori privilegiati

delle piccole e medie imprese grazie alla loro conoscenza e vicinanza dei territori – rischierà di produrre l'effetto contrario e cioè una stretta creditizia proprio nei confronti delle piccole e medie imprese, avvantaggiando solo gli speculatori e con pesantissime ricadute negative, anche da un punto di vista occupazionale. Una volta eliminata la struttura cooperativa delle banche popolari, infatti, queste saranno prevedibilmente facile preda degli speculatori, che non si preoccuperanno certo, né di finanziare le famiglie e le piccole e medie imprese – più rischiose – né di mantenere gli attuali livelli occupazionali. Per questo riteniamo che, nell'interesse dei lavoratori, delle famiglie, dei nostri piccoli artigiani e imprenditori e del Paese tutto, la riforma di un settore così fondamentale sia per l'economia reale sia per l'occupazione, non dovrebbe avvenire attraverso questo decreto, ma da una riflessione condivisa, al fine di tutelarne il valore dimostrato, specie in questi anni difficili.

Le situazioni incresciose hanno riguardato il sistema bancario italiano, europeo ed internazionale ed hanno coinvolto società di *rating* di fama internazionale, nonché una lunghissima lista di istituti finanziari e bancari globali: Lehman Brothers, Deutsche Bank, RBS, Société Generale, JP Morgan, Citigroup. Questi sono stati i fattori di crisi e di distruzione del risparmio, non certo le banche popolari del territorio. Proprio le banche internazionali sono state protagoniste dei misfatti dell'ultimo decennio, entrando nel capitale delle banche popolari acquisendone il controllo. L'evidenza scientifica ed empirica dimostra che le istituzioni finanziarie internazionali intervengono solo per fini speculativi. Per converso, le banche popolari, non solo non hanno mai creato problemi, ma sono state chiamate a risolverli.

Lo strumento del decreto-legge, che vorrebbe essere varato con i requisiti di necessità e urgenza, in questo caso ha rappresentato un vero atto di arbitrio. Lo hanno confermato i pareri di autorevoli costituzionalisti, fra tutti il presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli, già più volte citato, ma non è il solo. C'è un contrasto con l'articolo 77 della nostra legge fondamentale, ma ci sono, come ha rilevato intervenendo sulla pregiudiziale di costituzionalità la vice presidente del nostro Gruppo, senatrice Bernini, anche violazioni agli articoli 47 e 70 della Costituzione. Si attenda alla raccolta del risparmio, si interviene in maniera disomogenea su questioni diverse, per non trascurare poi i sospetti di speculazione che ci sono a carico di chi, avendo potuto conoscere prima di altri i contenuti del decreto, potrebbe aver agito con spregiudicatezza sui mercati finanziari. Si sono attivati a tal fine la procura di Milano e quella di Roma; sta svolgendo accertamenti la CONSOB; sono stati chiamati in causa finanziari molto vicini alla Presidenza del Consiglio, come tutti sappiamo. Per non dimenticare le vicende, già ricordate in questo dibattito, della Banca dell'Etruria, ai cui vertici ci sono state persone molto legate ad esponenti di punta del Governo Renzi, che vengono, chiedono la fiducia e non hanno nemmeno l'umiltà di aspettare di ottenerla. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Potrebbero almeno farci questa grazia.

Dopo le vicende del Monte dei Paschi di Siena è ancora la Toscana l'epicentro di vicende bancarie inquietanti. Qualcuno si potrebbe essere arricchito. Dovremo attendere anni e anni per conoscere la verità, come sta avvenendo grazie ad alcune inchieste giudiziarie per le vicende speculative sui mercati finanziari del 2011, che ebbero riflessi anche sulle vicende politiche e democratiche di questo Paese, sulle quali chiediamo una Commissione di inchiesta parlamentare.

In altri Paesi la tutela delle banche del territorio è stata esercitata in maniera decisa. Ci riferiamo alla Germania, dove il limite dei 30 miliardi, da noi vanamente proposto per l'Italia, è stato rispettato. Dovremmo parlare molto di più della Banca dell'Etruria e di tante altre cose di chi oggi al Governo dovrebbe spiegare e giustificare. Con questo provvedimento si parla di modernizzazione. In realtà, si mortifica l'economia dei territori. Un sistema creditizio che è stato più attento alle esigenze di artigiani, famiglie, piccole e medie imprese viene penalizzato. Si favorisce la colonizzazione del nostro sistema creditizio.

Del resto, siamo un Paese in vendita. I cinesi si prendono la Pirelli, le banche internazionali hanno conquistato i nostri principali istituti di credito ed altri ancora sono pronti a ghermire le banche popolari.

Una riforma di sistema andava fatta, ma bisognava discuterla in maniera serena e approfondita attraverso disegni di legge. Si violano parametri europei, si agisce con il consueto metodo del decreto-legge e della fiducia, impedendo un'analisi approfondita e seria di vicende complesse che, nell'interesse nazionale, dovrebbero essere esaminate con ben altre tempistiche e modalità.

L'obbligo di trasformazione delle banche popolari ne altera forzatamente la natura. Si prospetta la violazione della libertà di iniziativa economica e il conflitto con la funzione sociale dell'impresa. Ancora una volta, in presenza di una forma di organizzazione dell'iniziativa economica, costituzionalmente rilevante e protetta nella forma cooperativa, il bilanciamento con altri interessi deve rispondere comunque a requisiti di proporzionalità e adeguatezza di interventi di questa natura. Nella Costituzione si afferma la libertà economica e si esclude, per converso, il modello di un'economia pianificata.

In conclusione, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, come ha osservato anche Cesare Mirabelli, il limite di 8 miliardi è arbitrario e non trova alcuna condivisione in regole europee. Come ha sostenuto il professor Ainis, il decreto-legge, nella parte di riforma delle banche popolari, è viziato da irragionevolezza e irrazionalità. E anche Flick, un esponente di Governo con maggioranze di sinistra, nella sua versione di giurista ne ha stroncato i contenuti e la modalità.

Concludo, quindi, affermando che voteremo contro la fiducia, voteremo contro l'ennesimo strappo alla Costituzione, voteremo contro un Presidente del Consiglio più dell'Etruria che della Toscana, voteremo per la libertà del credito, dell'impresa e dell'economia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

ROSSI Gianluca (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Gianluca (PD). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, mi limiterò solo ad alcune considerazioni tenendo conto di quanto ascoltato nel dibattito in Aula.

In merito alla prima, è evidente che la discussione si sia concentrata soprattutto sul primo articolo, quello riguardante le banche popolari. Voglio, però, dare il giusto risalto alle altre misure contenute in questo testo, che sono altrettanto importanti. Si tratta di sostegno reale alle piccole e medie imprese, all'*export*, all'internazionalizzazione, alle *start up* e alla portabilità dei conti correnti.

Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, Nuova Sabatini, *patent box* e fondi di credito sono solo alcuni esempi della volontà di tratteggiare una prima fase di politica industriale svincolata dalla logica dell'emergenza e dalla contingenza delle singole crisi di settore o di azienda, per rilanciare la competitività e, quindi, l'occupazione del Paese.

Per venire all'articolo 1, le ragioni per le quali si giustifica l'intervento del Governo sono sostanzialmente due. La prima: vi è una dimensione oltre la quale una banca che agisce nel mercato è diversa da una che ha una vocazione di tipo territoriale? Si possono dare molte risposte a questa domanda, ma quella che mi sembra più appropriata è che, sopra una certa dimensione, la natura stessa della banca, anche se in origine popolare, si trasforma *de facto* in una banca pienamente di mercato, destinata a competizioni più ampie, a processi di capitalizzazione più sofisticati e, quindi, ad una gestione del credito molto più ampia e diffusa.

La seconda ragione è che i ritardi dell'autoriforma di questo sistema, più volte evidenziati da tutti in questi anni, a lungo andare hanno reso necessario un intervento come quello intrapreso dal Governo. In quest'ottica – come ha detto il sottosegretario Baretta – va osservato l'impulso di autoriforma delle banche di credito cooperativo, che è la conferma che non vi è alcun atteggiamento contrario alla democrazia economica né alla partecipazione.

Questi due elementi, ossia il valutare se sopra una certa dimensione vi è un cambio di natura, da un lato, e la relazione più rapida possibile ai ritardi accumulati, dall'altro, sono gli assi portanti del provvedimento. Possono essere opinabili, ma non sono incostituzionali. È legittimo che vi siano opinioni diverse, ma fino ad ora la discussione si è incentrata in gran parte sulla soglia degli 8 miliardi, proponendone altri in alternativa, ma mai omettendo l'esistenza di un problema da risolvere. Tale soglia è fissata su base consolidata per i gruppi bancari ed è calcolata rispetto al totale dell'attivo.

Il primo criterio è coerente con il principio di neutralità della disciplina bancaria rispetto all'articolazione individuale o di gruppo dell'impresa. Il secondo, in riferimento al totale dell'attivo, è coerente con i

più recenti sviluppi della regolamentazione finanziaria, che vide questa variabile insieme ad altre come un indicatore in grado di ricomprendere la complessità dell'intermediario e la sua rilevanza per la stabilità del sistema finanziario.

La soglia numerica ha il pregio di essere chiara ed oggettiva, a beneficio della certezza del diritto. Il valore di 8 miliardi, inoltre, appare ragionevole alla luce dei dati, aggiornati alla metà dello scorso anno sulla dimensione delle banche popolari. Si può notare, infatti, come vi sia un salto netto fra le prime dieci con attivi almeno a doppia cifra – cercando, anche qui, di dare dati reali, e non quelli sbagliati che ho sentito nella discussione generale in riferimento a 160 miliardi – e le restanti 27 banche popolari. Il gruppo delle dieci maggiori comprende le sette popolari soggette alla vigilanza diretta del sistema unico europeo e tutte le quotate. La soglia di legge coglie, quindi, opportunamente la distinzione tra le due classi dimensionali.

Inoltre, nel corso dell'*iter* alla Camera, com'è stato sottolineato, sono state apportate modifiche migliorative, come l'approvazione degli statuti, la soglia di diritto al 5 per cento, con una maggioranza inferiore di quella prevista dal codice civile, ed i ventiquattro mesi. La *ratio* del provvedimento, quindi, risiede nello stimolo ad agire rapidamente, e non solo per favorire un miglior controllo, ma anche per sviluppare gli elementi che mancano al nostro sistema per dirsi maturo.

Signor Presidente, colleghi, a nostro avviso il Governo ha messo in opera un passo in avanti nel miglioramento del sistema finanziario italiano, nessuna finanziarizzazione e nessun attacco alla democrazia economica. La riforma, oltre a facilitare il ricorso al mercato dei capitali da parte delle banche popolari, potrà anche migliorarne la gestione nell'interesse di tutta l'economia nazionale. Temere lesioni allo spirito cooperativo ed al legame stretto con un territorio, nel caso di grandi banche complesse, non solo è anacronistico, ma è in contrasto con la realtà dei fatti ed è inutile appunto forzare i dati a proprio piacimento.

Conseguenze negative per l'occupazione, inoltre, discenderebbero dal mantenere gli istituti in una condizione di fragilità patrimoniale e gestionale, e non certo da un assetto societario che può, anzi, facilitare la ricerca di efficienza e di economie di scala. Altro che 20.000 posti di lavoro a rischio!

L'approvazione della riforma è, quindi, auspicabile e non perché lo impongano i mercati internazionali – seppure si legga, proprio nell'audizione di oggi in Commissione finanze del presidente della CONSOB Vegas, un sostanziale via libera alla riforma, con la spiegazione delle ragioni – ma perché lo suggerisce il buonsenso.

La nostra economia, le nostre imprese hanno bisogno di banche efficienti, patrimonialmente solide, a loro agio nel mercato internazionale; banche che siano in grado di accompagnare, anzi di sollecitare la crescita dimensionale e l'internazionalizzazione delle imprese più dinamiche, crescita da cui dipende molta parte del nostro futuro; banche che vivano nella concorrenza e siano in grado di favorirla.

In questo senso, mentre capisco l'imbarazzo di chi spesso ha usato le banche per altri fini, mi stupisce il comportamento di alcune altre forze politiche, come stupisce il voler confondere la riforma della *governance* con il ruolo verso le imprese e le famiglie.

Avremo ancora bisogno di banche piccole e cooperative, che sappiano però interpretare i migliori valori di comunità che i territori sanno esprimere, non dannosi e finti localismi, al servizio del tessuto dei risparmiatori e delle imprese che restano piccole; ma anche loro dovranno adoperarsi per trovare soluzioni organizzative che le rendano più sane ed efficienti.

Il dibattito ha visto una contrapposizione spesso aspra, su posizioni legittime ma differenti. Voglio solo rivolgere un richiamo personale, a me stesso e a tutti i colleghi, in particolare al senatore Crosio: c'è uno stile che dovrebbe riguardare tutto il Parlamento, maggioranza e minoranza, oltre il confronto, la dialettica politica e il merito delle questioni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Per questi motivi, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sulla fiducia e al provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1813, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore, chiamato dal senatore Segretario, dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

La Presidenza ha accolto, limitatamente a comprovate esigenze di natura fisica ed istituzionale, alcune richieste di votare per primi. Quanto a tutte le altre, ritengo disdicevole che quasi il dieci per cento dei membri del Senato richieda di votare anticipatamente, soprattutto quando le persone sono sempre le stesse, ovvero che il Senato sia estremamente cagionevole. Tutti gli altri quindi voteranno al loro turno. (*Applausi*).

Voteranno per primi i senatori: Napolitano, De Petris, Di Giorgi, Valentini, Pinotti, Della Vedova, Zavoli e Fedeli. Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(*I predetti senatori rispondono all'appello*).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Mastrangeli).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Mastrangeli.

BERGER, *segretario, fa l'appello.*

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza la vice presidente FEDELI – ore 19,45 –).

Rispondono sì *i senatori:*

Aiello, Albano, Amati, Angioni, Astorre, Augello, Azzollini

Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Cassano, Casson, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Compagna, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Giuseppe, Esposito Stefano

Fabbi, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filipin, Finocchiaro, Fissore, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Idem

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro Maria, Martini, Mattesini, Maturani, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Mineo, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato, Napolitano, Nencini

Olivero

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Quagliariello

Ranucci, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Russo, Ruta

Sacconi, Saggese, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonogo, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no i senatori:

Airola, Alicata, Amidei, Aracri
Barani, Barozzino, Bencini, Bernini, Bertacco, Bertorotta, Bignami,
Blundo, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Bruno, Buccarella, Bulgarelli
Caliendo, Campanella, Cappelletti, Carraro, Casaletto, Castaldi, Cer-
vellini, Ciampolillo, Cioffi, Cotti
D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, De Cristofaro, De Petris, De Pin, De
Siano, Di Maggio, Donno
Endrizzi
Fattori, Fazzone, Ferrara Mario, Floris, Fucksia
Gaetti, Gambaro, Gasparri, Gibiino, Giro, Girotto
Lezzi, Liuzzi, Longo Eva
Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mauro
Giovanni, Mauro Mario Walter, Mazzoni, Minzolini, Molinari, Montevec-
chi, Moronese, Morra
Paglini, Palma, Pelino, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Pic-
coli, Puglia
Razzi, Rizzotti, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria
Santangelo, Sciascia, Scibona, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serafini, Serra,
Simeoni
Taverna
Uras
Vacciano
Zizza, Zuffada.

Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere
al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'arti-
colo unico del disegno di legge n. 1813, di conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nel testo approvato
dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto
la questione di fiducia:

Senatori presenti	247
Senatori votanti	247
Maggioranza	124
Favorevoli	155
Contrari	92

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del
giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 3.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, faccio un breve intervento di fine seduta per ricordare il ragazzo, quasi quindicenne, morto a Monza in questo *week-end*.

Una domenica mattina, una giornata di festa in cui l'attività sportiva dei figli è sempre supportata dai genitori, il sogno di un ragazzo, che stava per andare a giocare una partita con i suoi amici, si è spezzato a causa di un incidente provocato probabilmente da un pirata della strada che, dopo il disastro combinato, è scappato; anche se le ultime notizie di stampa dicono che si è costituito, pur ammettendo parziale verità. Sarà poi chi è competente ad indicare le responsabilità dei fatti.

Desidero solo richiamare l'Aula sulla necessità indeclinabile di istituire il reato di omicidio stradale, come oggi ho visto dai lavori della Commissione competente. Occorre ovviamente inasprire le pene e fare un ragionamento su chi, benché abbia commesso omicidi così efferati – voglio già iniziare a chiamarli così – il giorno dopo può circolare liberamente con la sua patente e riproporre probabilmente gli stessi pericoli a chi, invece, accompagna il figlio, in una giornata felice, ad una partita di pallone, ad un momento di spensieratezza.

Occorre una riflessione di tutta l'Aula. Siamo probabilmente alle soglie dell'arrivo in Aula di questo provvedimento e vorrei davvero che vi fosse la sensibilità necessaria e opportuna per affrontare un tema che, purtroppo, troppe volte, leggiamo sulle cronache e poi commentiamo trovandoci tutti d'accordo. Il Senato dovrà prendere delle decisioni e lo farà, come al solito, in maniera corretta e precisa.

Desideravo tuttavia ricordare il povero ragazzo morto che, mentre la mamma gli ricordava sicuramente di fare presto perché poi si andava a pranzo e lo invitava a studiare nel pomeriggio per affrontare qualche interrogazione della settimana, ha visto spezzato il suo sogno di giovane in una mattina di primavera. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringraziamo, senatore Mandelli, per avercelo ricordato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 25 marzo 2015**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 25 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

GRASSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio (19).

– LUMIA ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio (657).

– DE CRISTOFARO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio (711).

– LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura (810).

– AIROLA ed altri. – Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio (846).

– CAPPELLETTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio (847).

– GIARRUSSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato (851).

– BUCCARELLA ed altri. – Disposizioni in materia di falso in bilancio (868).

(Relazione orale)

La seduta è tolta (*ore 20,33*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e
gli investimenti (1813)**

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

NP1

MARTELLI, MANGILI, CRIMI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, MORONESE,
GIARRUSSO, PETROCELLI, DONNO, ENDRIZZI, PUGLIA, BLUNDO, BERTOROTTA

Respinta

Il Senato,

ai sensi dell'articolo 96, comma 1, del Regolamento,

delibera di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge
n. 1813.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DE-
CRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE
DI FIDUCIA (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 2-ter, le parole: «, morte o» sono sostituite dalle seguenti: «o di»;

alla lettera c), capoverso «Articolo 31», comma 1, alinea, dopo le parole: «da cui risultino società per azioni» sono inserite le seguenti: «, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter,»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al medesimo comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento). - 1. Il presente articolo reca la disciplina sulla trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento detenuto da un consumatore presso un prestatore di servizi di pagamento verso un altro prestatore di servizi di pagamento secondo quanto previsto al capo III della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

2. Ai fini del presente articolo, per «servizio di trasferimento» si intende il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine.

3. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento.

4. Il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tale fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento.

5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o più titolari, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.

6. Attraverso l'autorizzazione il consumatore:

a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;

b) identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;

c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente.

7. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

8. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in ma-

teria bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Si applica il titolo VIII del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

10. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.

11. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.

12. Se nell'ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'articolo 126-*septies*, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

13. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.

14. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalità con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-*bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili e secondo le modalità e i termini definiti dai decreti di cui al comma 18, anche al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore.

16. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

17. All'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite *internet* ai servizi bancari".

18. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 16 nonché le modalità e i termini per l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo. In sede di prima attuazione, i decreti di cui al primo periodo sono emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo sulla trasferibilità dei servizi di pagamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. I commi 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori). -- 1. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o del conto corrente presso un istituto bancario o un prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al consumatore, in seguito alla sua richiesta e nei termini di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, la seguente assistenza:

a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore medesimo nei precedenti tredici mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;

b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto detenuto dal consumatore sul conto di pagamento o sul conto corrente aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identifica-

zione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del consumatore;

c) chiudere il conto detenuto dal consumatore».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti Spa). - 1. Al fine di rafforzare l'attività della società Cassa depositi e prestiti Spa a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente o tramite la società SACE Spa, svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

2. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, le parole: "quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato" sono soppresse».

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea, le parole da: «All'articolo 1, del testo unico» fino a: «è inserito il seguente: "5-undecies.» sono soppresse e dopo le parole: «raccomandazione 2003/361/CE,» sono inserite le seguenti: «società di capitali, costituite anche in forma cooperativa,»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;»;

alla lettera e):

al numero 1), le parole: «ricerca e sviluppo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ricerca, sviluppo e innovazione», e, al secondo periodo, dopo le parole: «le spese per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «e per la locazione» e dopo le parole: «beni immobili» sono aggiunte le seguenti: «; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo»;

al numero 3), dopo le parole: «e all'attività di impresa.», i segni di interpunzione: «".» sono soppressi;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regola-

mentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) ragione sociale e codice fiscale;
- b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- d) oggetto sociale;
- e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
- f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e *holding* ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
- g) elenco delle società partecipate;
- h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
- i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- l) ultimo bilancio depositato, nello *standard XBRL*;
- m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- n) numero dei dipendenti;
- o) sito *internet*»;

al comma 4, le parole: «al comma 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 3» e le parole: «e il 31 dicembre» sono soppresse;

al comma 6, le parole: «dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto» sono soppresse;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: «all'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal» sono sostituite dalla seguente: «al»;

il terzo periodo è soppresso;

al comma 9, le parole: «così come definite dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo,» sono soppresse, dopo le parole: «gli articoli 26,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,» e le parole: «,

costituite da non oltre 7 anni» sono sostituite dalle seguenti: «che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico»;

al comma 10:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 1:

1) al comma 5-novies, le parole: "portale per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative" sono sostituite dalle seguenti: "portale per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative e per le PMI innovative" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative o in PMI innovative, come individuati, rispettivamente, dalle lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2014";

2) dopo il comma 5-decies è inserito il seguente:

"5-undecies. Per 'piccola e media impresa innovativa' o 'PMI innovativa' si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3"»;

dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, dopo le parole: "*start-up* innovativa" sono inserite le seguenti: "o della PMI innovativa";

c-ter) all'articolo 100-ter, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di *start-up* innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investi-

mento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere *a)*, *b)* ed *e)*; gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera *c)* del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera *b)*, numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma *2-bis* deve essere chiaramente indicato nel portale, ove è altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma *1-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della parte II, titolo II, capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di stru-

menti finanziari emessi da *start-up* innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere *b)* e *c)* del comma *2-bis* del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito *internet* di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una *start-up* innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, commi 2, lettera *b)*, e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle imprese ed è soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di cui al comma *2-bis* del presente articolo, la successiva registrazione effettuata dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile"»;

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«*10-bis.* Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di *start-up* innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di *start-up* innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

10-ter. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce nel proprio sito *internet* istituzionale un portale nel quale sono indicati tutti i documenti e le informazioni necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in favore delle piccole e medie imprese innovative di cui al presente articolo e delle *start-up* innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. È istituito, entro il 30 luglio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle *start-up* innovative (SUI). Il portale informatico deve fornire chiare informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari utilizzatori. Il portale deve altresì contenere una sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori e delle strutture di sostegno alle *start-up* stesse. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11-ter. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) è costituita da non più di sessanta mesi";

b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole: "quarto anno" sono sostituite dalle seguenti: "quinto anno".

11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015, a 13,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

11-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*sexies*. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: "*holding*" sono inserite le seguenti: "ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni";

b) al comma 16, il terzo periodo è soppresso.

11-*septies*. All'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "entro il primo marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° settembre di ogni anno".

11-*octies*. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni assunte nel capitale delle imprese beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle disposizioni generali di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 19 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2004, dovute all'investitore, non sono versate per il periodo eccedente i sette anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.

11-*novies*. Dopo il numero 7 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è inserito il seguente:

"7-*bis*. per le *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del citato articolo 25, il limite di importo di cui al numero 7 della presente lettera è aumentato da 15.000 euro a 50.000 euro";

al comma 12, le parole: «dal comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 9 e 9-*bis*»;

dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

«12-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto sono individuati le modalità di attuazione delle agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al comma 9-*bis*.

12-*ter*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9-*bis* del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea; alla richiesta provvede il Ministero dello sviluppo economico».

All'articolo 5:

al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) al comma 37, dopo la parola: "irrevocabile" sono aggiunte le seguenti: "e rinnovabile"»;

i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse una quota fino a un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3-*bis*. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione delle linee guida, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate»;

alla rubrica, le parole: «e credito d'imposta per acquisto beni strumentali nuovi» sono soppresse.

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso «Articolo 15»:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «imprese industriali» sono sostituite dalla seguente: «imprese»;

al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e occupazionale, anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato di cui al comma 1»;

al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria»;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «entro il termine stabilito dallo statuto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine più breve possibile, dopo il superamento della situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario, e comunque entro il termine stabilito dallo statuto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività della Società, comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso»;

al comma 7:

al primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» e le parole: «e gli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «, anche con riguardo ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia, nonché gli obblighi»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è comunicato ai competenti organi dell'Unione europea».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria). - 1. Al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, le parole: "cinquecento milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecentocinquanta milioni di euro".

2. Al fine dell'integrazione delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato per i debiti contratti da imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 21 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d),

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 8:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con integrazioni al decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi concedibili a fronte dei finanziamenti erogati a valere su provvista diversa dal *plafond* di cui al comma 1 del presente articolo, nonché la misura massima dei contributi stessi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa stabilita per l'attuazione dell'intervento di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, e successive modificazioni»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario da parte delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore di imprese di assicurazione per le attività di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis. - (Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese). - 1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "il rilascio della garanzia" sono inserite le seguenti: "diretta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni, da parte".

2. Il quarto periodo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.

3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

Art. 8-ter. - (*Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria*). - 1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e di delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta"».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Banche popolari)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione o di esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della

banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.»;

b) all'articolo 29:

1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.

2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.

2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»;

2) il comma 3 è abrogato;

c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31. (*Trasformazioni e fusioni*). – 1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:

a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;

b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea.

2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.

3. Si applicano gli articoli 56 e 57.»;

d) all'articolo 150-bis:

1) al comma 1, le parole: «banche popolari e alle» sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-*bis*, 2545-*quater*, 2545-*quinqüies*, 2545-*octies*, 2545-*decies*, 2545-*undecies*, terzo comma, 2545-*terdecies*, 2545-*quinqüiesdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies*.»;

3) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: «2-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20.»;

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.

2-*bis*. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al medesimo comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Articolo 2.

(Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento)

1. Il presente articolo reca la disciplina sulla trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento detenuto da un consumatore presso un prestatore di servizi di pagamento verso un altro prestatore di servizi di pagamento secondo quanto previsto al capo III della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

2. Ai fini del presente articolo, per «servizio di trasferimento» si intende il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine.

3. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento.

4. Il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tale fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento.

5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o più titolari, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.

6. Attraverso l'autorizzazione il consumatore:

a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;

b) identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;

c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente.

7. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

8. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Si applica il titolo VIII del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

10. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.

11. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.

12. Se nell'ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'articolo 126-septies, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

13. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.

14. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalità con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili e secondo le modalità e i termini definiti dai decreti di cui al comma 18, anche al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore.

16. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

17. All'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite *internet* ai servizi bancari».

18. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 16 nonché le modalità e i termini per l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo. In sede di prima attuazione, i decreti di cui al primo periodo sono emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo sulla trasferibilità dei servizi di pagamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. I commi 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

Articolo 2-bis.

(Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori)

1. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o del conto corrente presso un istituto bancario o un prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al consumatore, in seguito alla sua richiesta e nei termini di cui al para-

grafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, la seguente assistenza:

a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore medesimo nei precedenti tredici mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;

b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto detenuto dal consumatore sul conto di pagamento o sul conto corrente aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del consumatore;

c) chiudere il conto detenuto dal consumatore.

Articolo 3.

(Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti Spa)

1. Al fine di rafforzare l'attività della società Cassa depositi e prestiti Spa a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente o tramite la società SACE Spa, svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

2. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, le parole: «quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato» sono soppresse.

Articolo 4.

(Piccole e medie imprese innovative)

1. Per «piccole e medie imprese innovative», di seguito «PMI innovative», si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/

361/CE, società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:

a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

b) la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;

c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;

d) l'assenza di iscrizione al registro speciale previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

e) almeno due dei seguenti requisiti:

1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privata industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a

una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito *internet*, ai rapporti con gli altri attori della filiera.

3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) ragione sociale e codice fiscale;
- b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- d) oggetto sociale;
- e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
- f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e *holding* ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
- g) elenco delle società partecipate;
- h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
- i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- l) ultimo bilancio depositato, nello *standard* XBRL;
- m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- n) numero dei dipendenti;
- o) sito *internet*.

4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui ai commi 2 e 3.

5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla *home page* del proprio sito *Internet*.

6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.

8. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9. Alle PMI innovative si applicano gli articoli 26, fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

9-bis. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.

10. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 1:

1) al comma 5-*novies*, le parole: «portale per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative» sono sostituite dalle seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative e per le PMI innovative» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative o in PMI innovative, come individuati, rispettivamente, dalle lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2014»;

2) dopo il comma 5-*decies* è inserito il seguente:

«5-*undecies*. Per “piccola e media impresa innovativa” o “PMI innovativa” si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3»;

a) alla rubrica del capo III-*quater*, del titolo III, della Parte II, dopo le parole: «*start-up* innovative» sono inserite le seguenti: «e le PMI innovative»;

b) all'articolo 50-*quinquies*:

1) alla rubrica, dopo le parole: «*start-up* innovative» sono inserite le seguenti: «e PMI innovative»;

2) al comma 1, dopo le parole: «*start-up* innovative» sono inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative e in PMI innovative»;

3) al comma 2, dopo le parole: «*start-up* innovative» sono inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative e in PMI innovative»;

c) all'articolo 100-*ter*, comma 1, dopo le parole: «*start-up* innovative» sono aggiunte le seguenti: «, dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative e in PMI innovative».

c-*bis*) all'articolo 100-*ter*, comma 2, dopo le parole: «*start-up* innovativa» sono inserite le seguenti: «o della PMI innovativa»;

c-*ter*) all'articolo 100-*ter*, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del

capitale di *start-up* innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere *a)*, *b)* ed *e)*; gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera *c)* del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente ai sensi della lettera *b)*, numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma *2-bis* deve essere chiaramente indicato nel portale, ove è altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36,

comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della parte II, titolo II, capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da *start-up* innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere *b)* e *c)* del comma 2-*bis* del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito *internet* di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una *start-up* innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, commi 2, lettera *b)*, e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle imprese ed è soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, la successiva registrazione effettuata dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile».

10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di *start-up* innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di *start-up* innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

10-ter. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce nel proprio sito *internet* istituzionale un portale nel quale sono indicati tutti i documenti e le informazioni necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in favore delle piccole e medie imprese innovative di cui al presente articolo e delle *start-up* innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e succes-

sive modificazioni. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11. All'articolo 25, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «di diritto italiano ovvero una *Societas Europea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse;

b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;».

11-bis. È istituito, entro il 30 luglio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle *start-up* innovative (SUI). Il portale informatico deve fornire chiare informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari utilizzatori. Il portale deve altresì contenere una sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori e delle strutture di sostegno alle *start-up* stesse. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11-ter. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) è costituita da non più di sessanta mesi»;

b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole: «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno».

11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015, a 13,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente ridu-

zione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

11-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, lettera *e*), dopo la parola: «*holding*» sono inserite le seguenti: «ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni»;

b) al comma 16, il terzo periodo è soppresso.

11-septies. All'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: «entro il primo marzo di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° settembre di ogni anno».

11-octies. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni assunte nel capitale delle imprese beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle disposizioni generali di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 19 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2004, dovute all'investitore, non sono versate per il periodo eccedente i sette anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.

11-*novies*. Dopo il numero 7 della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è inserito il seguente:

«7-*bis*. per le *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del citato articolo 25, il limite di importo di cui al numero 7 della presente lettera è aumentato da 15.000 euro a 50.000 euro».

12. All'onere derivante dai commi 9 e 9-*bis*, valutato in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati le modalità di attuazione delle agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al comma 9-*bis*.

12-*ter*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9-*bis* del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea; alla richiesta provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 5.

(Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 37, dopo la parola: «irrevocabile» sono aggiunte le seguenti: «e rinnovabile»;

a) al comma 39, al primo periodo, le parole: «funzionalmente equivalenti ai brevetti» sono sostituite dalle seguenti: «, da disegni e modelli» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.»;

b) al comma 41, dopo le parole: «contratti di ricerca stipulati con» sono inserite le seguenti: «società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con»;

c) il comma 42 è sostituito dal seguente: «42. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:

a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39;

b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.»;

d) dopo il comma 42 è inserito il seguente: «42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del comma 42 è aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del trenta per cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).»;

e) al comma 44, le parole: «di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e» sono soppresse.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse una quota fino a un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione delle linee guida, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate.

4. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri)

1. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: «organismi di investimento collettivo» a «n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono costituiti».

Articolo 7.

(Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese)

1. L'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15. *(Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese)*. – 1. Il Governo, al fine dell'istituzione di una società per azioni (di seguito, la “Società”) per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La Società intraprende iniziative per il rilancio di imprese o gruppi di imprese con sede in Italia (di seguito, le “Imprese”) che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. La Società opera secondo i principi di eco-

nomicità e convenienza propri degli operatori privati di mercato, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salva l'eventuale concessione di garanzie onerose di cui al comma 4.

2. La Società ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo, tra l'altro, processi di consolidamento industriale e occupazionale, anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato di cui al comma 1. A tal fine, la Società può investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.

3. Il capitale della Società è sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria. La sottoscrizione del capitale azionario della Società, con eventuale emissione di azioni anche di diversa categoria, come l'apporto al patrimonio netto tramite strumenti finanziari di diversa tipologia avviene nel quadro di un progetto ad esecuzione progressiva. L'articolazione delle categorie di azioni e delle tipologie di strumenti finanziari e la definizione dell'organizzazione del governo societario sono volte a favorire la raccolta delle risorse fra investitori di tipologia diversificata (di seguito, gli "Investitori"). Per lo stesso fine alcune categorie di investitori possono avvalersi della garanzia dello Stato nel limite delle risorse di cui al successivo comma 8. Agli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti i particolari diritti previsti dallo statuto della Società.

4. Gli azionisti che si avvalgono della garanzia dello Stato riconoscono allo Stato un corrispettivo per la garanzia, orientato al mercato in conformità alla normativa della UE in materia, anche a valere sulla quota degli utili ad essi distribuiti.

5. I soggetti che concorrono alla gestione della Società operano in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto agli Investitori. L'organizzazione dei flussi informativi è indirizzata alla trasparenza dei processi e alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti negli stessi.

6. Obiettivo della Società è la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento entro il termine più breve possibile, dopo il superamento della situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario, e comunque entro il termine stabilito dallo statuto. La società deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività della Società, comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa, anche con riguardo ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia, nonché gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia. Il decreto è comunicato ai competenti organi dell'Unione europea.

8. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate nell'anno 2015, nel limite di euro 300.000.000,00, ad apposita contabilità speciale, di nuova istituzione, a copertura delle garanzie dello Stato previste dal presente articolo».

Articolo 7-bis.

(Garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria)

1. Al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, le parole: «cinquecento milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentocinquanta milioni di euro».

2. Al fine dell'integrazione delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato per i debiti contratti da imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 21 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

(Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI)

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la locazione finanziaria per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, non necessariamente erogato a valere sul *plafond* di provvista costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con integrazioni al decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi concedibili a fronte dei finanziamenti erogati a valere su provvista diversa dal *plafond* di cui al comma 1 del presente articolo, nonché la misura massima dei contributi stessi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa stabilita per l'attuazione dell'intervento di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, e successive modificazioni.

2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario da parte delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore di imprese di assicurazione per le attività di cui all'articolo 114, comma 2-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q-bis*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.

Articolo 8-*bis*.

(Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il rilascio della garanzia» sono inserite le seguenti: «diretta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Mi-

nistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni, da parte».

2. Il quarto periodo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.

3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

Articolo 8-*ter*.

(Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e di delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta».

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. Per gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo 1 del disegno di legge di conversione, si rinvia al Fascicolo n. 1 del 19 marzo 2015. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 415.

*Allegato B***Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente
sul testo del disegno di legge n. 1813**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che la facoltà attribuita alla Cassa Depositi e Prestiti dall'articolo 3 verrà esercitata esclusivamente con le risorse che non sono vincolate all'esercizio dell'attività finanziaria «separata» di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), e comma 8 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1813. Proposta di non passare a esame degli articoli	261	260	000	114	146	131	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0415 del 24/03/2015 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
AIELLO PIERO		C
AIROLA ALBERTO		F
ALBANO DONATELLA		C
ALBERTINI GABRIELE		M
ALICATA BRUNO		F
AMATI SILVANA		C
AMIDEI BARTOLOMEO		F
AMORUSO FRANCESCO MARIA		
ANGIONI IGNAZIO		C
ANITORI FABIOLA		M
ARACRI FRANCESCO		
ARRIGONI PAOLO		F
ASTORRE BRUNO		C
AUGELLO ANDREA		
AURICCHIO DOMENICO		F
AZZOLLINI ANTONIO		C
BARANI LUCIO		F
BAROZZINO GIOVANNI		F
BATTISTA LORENZO		M
BELLOT RAFFAELA		F
BENCINI ALESSANDRA		F
BERGER HANS		C
BERNINI ANNA MARIA		F
BERTACCO STEFANO		F
BERTOROTTA ORNELLA		F
BERTUZZI MARIA TERESA		C
BIANCO AMEDEO		C
BIANCONI LAURA		C
BIGNAMI LAURA		F
BILARDI GIOVANNI EMANUELE		C
BISINELLA PATRIZIA		F
BLUNDO ROSETTA ENZA		F
BOCCA BERNABO'		
BOCCHINO FABRIZIO		
BONAIUTI PAOLO		C
BONDI SANDRO		
BONFRISCO ANNA CINZIA		F
BORIOLI DANIELE GAETANO		C
BOTTICI LAURA		F
BROGLIA CLAUDIO		C
BRUNI FRANCESCO		F
BRUNO DONATO		F
BUBBICO FILIPPO		C
BUCCARELLA MAURIZIO		F
BUEMI ENRICO		C

Seduta N. 0415 del 24/03/2015 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
BULGARELLI ELISA		F
CALDEROLI ROBERTO		F
CALEO MASSIMO		C
CALIENDO GIACOMO		F
CAMPANELLA FRANCESCO		F
CANDIANI STEFANO		F
CANTINI LAURA		C
CAPACCHIONE ROSARIA		C
CAPPELLETTI ENRICO		F
CARDIELLO FRANCO		F
CARDINALI VALERIA		C
CARIDI ANTONIO STEFANO		F
CARRARO FRANCO		F
CASALETTO MONICA		F
CASINI PIER FERDINANDO		M
CASSANO MASSIMO		C
CASSON FELICE		C
CASTALDI GIANLUCA		F
CATALFO NUNZIA		M
CATTANEO ELENA		M
CENTINAIO GIAN MARCO		
CERONI REMIGIO		
CERVELLINI MASSIMO		F
CHIAVAROLI FEDERICA		C
CHITI VANNINO		C
CIAMPI CARLO AZEGLIO		M
CIAMPOLILLO ALFONSO		F
CIOFFI ANDREA		F
CIRINNA' MONICA		C
COCIANCICH ROBERTO G. G.		C
COLLINA STEFANO		C
COLUCCI FRANCESCO		
COMAROLI SILVANA ANDREINA		F
COMPAGNA LUIGI		C
COMPAGNONE GIUSEPPE		M
CONSIGLIO NUNZIANTE		F
CONTE FRANCO		C
CONTI RICCARDO		F
CORSINI PAOLO		C
COTTI ROBERTO		F
CRIMI VITO CLAUDIO		F
CROSIO JONNY		F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.		C
CUOMO VINCENZO		C

Seduta N. 0415 del 24/03/2015 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
D'ADDA ERICA		C
D'ALI' ANTONIO		F
DALLA TOR MARIO		C
DALLA ZUANNA GIANPIERO		C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI		F
D'ANNA VINCENZO		F
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.		C
DAVICO MICHELINO		M
DE BIASI EMILIA GRAZIA		C
DE CRISTOFARO PEPPE		F
DE PETRIS LOREDANA		
DE PIETRO CRISTINA		M
DE PIN PAOLA		F
DE POLI ANTONIO		C
DE SIANO DOMENICO		F
DEL BARBA MAURO		C
DELLA VEDOVA BENEDETTO		C
DI BIAGIO ALDO		M
DI GIACOMO ULISSE		C
DI GIORGI ROSA MARIA		C
DI MAGGIO SALVATORE TITO		F
DIRINDIN NERINA		C
DIVINA SERGIO		F
D'ONGHIA ANGELA		C
DONNO DANIELA		F
ENDRIZZI GIOVANNI		F
ESPOSITO GIUSEPPE		C
ESPOSITO STEFANO		C
FABBRI CAMILLA		C
FALANGA CIRO		F
FASANO ENZO		F
FASIOLO LAURA		C
FATTORI ELENA		F
FATTORINI EMMA		C
FAVERO NICOLETTA		C
FAZZONE CLAUDIO		M
FEDELI VALERIA		C
FERRARA ELENA		C
FERRARA MARIO		F
FILIPPI MARCO		C
FILIPPIN ROSANNA		C
FINOCCHIARO ANNA		C
FISSORE ELENA		C
FLORIS EMILIO		F

Seduta N. 0415 del 24/03/2015 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
FORMIGONI ROBERTO		M
FORNARO FEDERICO		C
FRAVEZZI VITTORIO		C
FUCKSIA SERENELLA		F
GAETTI LUIGI		F
GALIMBERTI PAOLO		
GAMBARO ADELE		F
GASPARRI MAURIZIO		F
GATTI MARIA GRAZIA		C
GENTILE ANTONIO		C
GHEDINI NICCOLO'		
GIACOBBE FRANCESCO		C
GIANNINI STEFANIA		M
GIARRUSSO MARIO MICHELE		F
GIBIINO VINCENZO		F
GINETTI NADIA		C
GIOVANARDI CARLO		
GIRO FRANCESCO MARIA		F
GIROTTA GIANNI PIETRO		F
GOTOR MIGUEL		C
GRANAIOLA MANUELA		C
GRASSO PIETRO		P
GUALDANI MARCELLO		C
GUERRA MARIA CECILIA		C
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO		C
ICHINO PIETRO		M
IDEM JOSEFA		C
IURLARO PIETRO		
LAI BACHISIO SILVIO		C
LANGELLA PIETRO		C
LANIECE ALBERT		C
LANZILLOTTA LINDA		C
LATORRE NICOLA		C
LEPRI STEFANO		C
LEZZI BARBARA		F
LIUZZI PIETRO		F
LO GIUDICE SERGIO		C
LO MORO DORIS		C
LONGO EVA		F
LONGO FAUSTO GUILHERME		M
LUCHERINI CARLO		C
LUCIDI STEFANO		F
LUMIA GIUSEPPE		C
MALAN LUCIO		F

Seduta N. 0415 del 24/03/2015 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
MANASSERO PATRIZIA		C
MANCONI LUIGI		C
MANCUSO BRUNO		C
MANDELLI ANDREA		F
MANGILI GIOVANNA		F
MARAN ALESSANDRO		C
MARCUCCI ANDREA		C
MARGIOTTA SALVATORE		C
MARIN MARCO		F
MARINELLO GIUSEPPE F.M.		C
MARINO LUIGI		C
MARINO MAURO MARIA		C
MARTELLI CARLO		F
MARTINI CLAUDIO		C
MARTON BRUNO		F
MASTRANGELI MARINO GERMANO		
MATTEOLI ALTERO		
MATTESINI DONELLA		C
MATURANI GIUSEPPINA		C
MAURO GIOVANNI		
MAURO MARIO		F
MAZZONI RICCARDO		F
MERLONI MARIA PAOLA		C
MESSINA ALFREDO		M
MICHELONI CLAUDIO		C
MIGLIAVACCA MAURIZIO		C
MILO ANTONIO		F
MINEO CORRADINO		C
MINNITI MARCO		
MINZOLINI AUGUSTO		F
MIRABELLI FRANCO		C
MOLINARI FRANCESCO		F
MONTEVECCHI MICHELA		F
MONTI MARIO		M
MORGONI MARIO		C
MORONESE VILMA		F
MORRA NICOLA		F
MOSCARDELLI CLAUDIO		C
MUCCHETTI MASSIMO		C
MUNERATO EMANUELA		F
MUSSINI MARIA		M
NACCARATO PAOLO		C
NAPOLITANO GIORGIO		
NENCINI RICCARDO		M

Seduta N. 0415 del 24/03/2015 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
NUGNES PAOLA		M
OLIVERO ANDREA		M
ORELLANA LUIS ALBERTO		
ORRU' PAMELA GIACOMA G.		M
PADUA VENERA		C
PAGANO GIUSEPPE		C
PAGLIARI GIORGIO		C
PAGLINI SARA		F
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO		F
PALERMO FRANCESCO		C
PALMA NITTO FRANCESCO		F
PANIZZA FRANCO		C
PARENTE ANNAMARIA		C
PEGORER CARLO		C
PELINO PAOLA		F
PEPE BARTOLOMEO		M
PERRONE LUIGI		F
PETRAGLIA ALESSIA		F
PETROCELLI VITO ROSARIO		F
PEZZOPANE STEFANIA		C
PIANO RENZO		M
PICCINELLI ENRICO		F
PICCOLI GIOVANNI		F
PIGNEDOLI LEANA		C
PINOTTI ROBERTA		C
PIZZETTI LUCIANO		C
PUGLIA SERGIO		F
PUGLISI FRANCESCA		C
PUPPATO LAURA		C
QUAGLIARIELLO GAETANO		M
RANUCCI RAFFAELE		C
RAZZI ANTONIO		F
REPETTI MANUELA		F
RICCHIUTI LUCREZIA		C
RIZZOTTI MARIA		F
ROMANI MAURIZIO		M
ROMANI PAOLO		F
ROMANO LUCIO		C
ROSSI GIANLUCA		C
ROSSI LUCIANO		C
ROSSI MARIAROSARIA		
ROSSI MAURIZIO		
RUBBIA CARLO		M
RUSSO FRANCESCO		C

Seduta N. 0415 del 24/03/2015 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
RUTA ROBERTO		C
RUVOLO GIUSEPPE		
SACCONI MAURIZIO		
SAGGESE ANGELICA		C
SANGALLI GIAN CARLO		M
SANTANGELO VINCENZO		F
SANTINI GIORGIO		C
SCALIA FRANCESCO		C
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA		
SCHIFANI RENATO		C
SCIASCIA SALVATORE		F
SCIBONA MARCO		F
SCILIPOTTI ISGRO' DOMENICO		F
SCOMA FRANCESCO		F
SERAFINI GIANCARLO		F
SERRA MANUELA		F
SIBILIA COSIMO		F
SILVESTRO ANNALISA		C
SIMEONI IVANA		F
SOLLO PASQUALE		C
SONEGO LODOVICO		C
SPILABOTTE MARIA		C
SPOSETTI UGO		C
STEFANI ERIKA		F
STEFANO DARIO		M
STUCCHI GIACOMO		M
SUSTA GIANLUCA		C
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.		F
TAVERNA PAOLA		F
TOCCI WALTER		C
TOMASELLI SALVATORE		C
TONINI GIORGIO		C
TORRISI SALVATORE		C
TOSATO PAOLO		
TREMONTI GIULIO		
TRONTI MARIO		C
TURANO RENATO GUERINO		C
URAS LUCIANO		F
VACCARI STEFANO		C
VACCIANO GIUSEPPE		F
VALDINOSI MARA		C
VALENTINI DANIELA		C
VATTUONE VITO		C
VERDINI DENIS		

Seduta N. 0415 del 24/03/2015 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
VERDUCCI FRANCESCO		C
VICARI SIMONA		M
VICECONTE GUIDO		C
VILLARI RICCARDO		F
VOLPI RAFFAELE		F
ZANDA LUIGI		C
ZANONI MAGDA ANGELA		C
ZAVOLI SERGIO		C
ZELLER KARL		C
ZIN CLAUDIO		C
ZIZZA VITTORIO		F
ZUFFADA SANTE		F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Formigoni, Longo Fausto Guilherme, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Romani Maurizio, Rubbia, Sangalli, Stefano, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gasparri, per attività di rappresentanza del Senato; Mucchetti, per attività della 10ª Commissione permanente; Ichino, per attività dell'11ª Commissione permanente; Di Biagio, per attività della 13ª Commissione permanente; Compagnone, Iurlaro, Nugnes, Orrù, Pepe e Scalia, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Catalfo, Fazzone e Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Casini, per attività dell'Unione interparlamentare; Mussini, per partecipare ad una Conferenza interparlamentare; Battista, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 24 marzo 2015, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 – lo schema di decreto ministeriale recante approvazione di modifiche al titolo VII e al quinto comma dell'articolo 31 dello statuto della RAI – Radiotelevisione italiana Spa (n. 151).

Ai sensi della predetta disposizione, lo schema di decreto è deferito dal Presidente della Camera dei deputati – d'intesa con il Presidente del Senato – alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprimerà il parere entro il 13 aprile 2015.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 19 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1985, n. 411, la relazione sull'attività ed il bilancio consuntivo della Società «Dante Alighieri», relativi all'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 7ª Commissione permanente (Atto n. 529).

Interrogazioni

NUGNES, MORONESE, MORRA. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

l'ordinanza di protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999) ha affidato al presidente della Regione Campania *pro tempore* commissario delegato, la progettazione e realizzazione delle integrazioni e degli adeguamenti funzionali dei sistemi di collettamento e depurazione degli impianti di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce regi Lagni e Cuma, al fine di garantire la compatibilità ambientale delle attività depurative e di assicurarne la conformità ai criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli scarichi nei corpi idrici superficiali;

in attuazione del provvedimento, il commissario delegato, attesa la durata quindicennale della concessione, ha provveduto a trasferire la stessa alla Regione Campania, quale proprietaria delle strutture e degli impianti;

a seguito del contenzioso instauratosi tra la Regione Campania e la Hydrogest SpA, avente ad oggetto le reciproche contestazioni per inadempimenti contrattuali, la concessionaria ha ottenuto dal Tribunale di Napoli l'emanazione dell'ordinanza n. 4339/11, che ha imposto all'amministrazione regionale di riprendere in consegna le opere affidate in gestione, e dell'ordinanza del 21 dicembre 2011, recante la nomina di un ausiliario e l'indicazione delle modalità di subentro della Regione nella gestione degli impianti;

l'insussistenza delle condizioni per il subentro della Regione Campania nella gestione diretta degli impianti non ha reso possibile l'affidamento della sola gestione attraverso l'espletamento delle procedure di gara in via d'urgenza;

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 è stato disposto che a far data dall'entrata in vigore della stessa, l'ingegner Luigi Bosso subentrasse alla Regione Campania in qualità di commissario delegato nella gestione fino al 31 marzo 2013, degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura di Succivo, provvedendo, altresì, in termini di somma urgenza, all'adeguamento di detti impianti alla normativa vigente in materia;

l'amministrazione regionale ha tuttora in corso l'espletamento di procedure di gara per l'affidamento della gestione degli impianti, la cui ultimazione si presume possa avvenire entro il 31 dicembre 2015;

con ordinanza del capo del dipartimento della Protezione civile n. 16 del 10 agosto 2012 il dottor Nicola Dell'Acqua è stato nominato commissario delegato in sostituzione dell'ingegner Luigi Bosso nella gestione dei predetti impianti fino al 31 marzo 2013;

l'art. 3 del decreto-legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, ha prorogato gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4022/2012 fino al 31 marzo 2014;

l'art. 3 del decreto-legge n. 73 del 12 maggio 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2 luglio 2014, ha prorogato gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4022/2012 fino al 30 novembre 2014,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del motivo per cui al 19 marzo 2015, a distanza di più di 90 giorni dalla scadenza dell'ultima proroga, non sia stato emanato alcun provvedimento di proroga del commissariamento, costringendo la struttura commissariale ad una *prorogatio de facto sine titulo* in una gestione già notevolmente delicata;

se, visti i risultati positivi conseguiti dalla gestione commissariale fino ad oggi, nelle more della conclusione della gara in corso per l'affidamento dell'ordinaria gestione, si ravvisi la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento delle criticità esposte in premessa, nell'ottica di una necessaria prevenzione di possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, in ottemperanza a quella che dovrebbe essere la precipua funzione dell'istituto del commissariamento, volta a risolvere tutte le criticità riscontrate per restituire alla gestione ordinaria una situazione corretta.

(3-01804)

MATTESINI. – *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.* – Premesso che:

la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», prevede una nuova organizzazione dell'ente provinciale e delle sue competenze;

la legge di stabilità per il 2015, legge n. 190 del 2014, prevede al comma 421 dell'art. 1 un complesso ed articolato processo di mobilità dei dipendenti delle Province, le quali, dal 1° gennaio 2015 dovrebbero stabilire dotazioni organiche in misura pari alla spesa di personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, ridotta del 50 per cento;

al comma 423 prevede che le procedure di mobilità siano finalizzate a garantire la continuità dei rapporti di lavoro del personale interessato ed a valorizzare la professionalità acquisita favorendo la riallocazione del personale in relazione alle competenze ed alle professionalità;

la circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2015 conferma e specifica quanto sostenuto nella legge di stabilità in merito alla riallocazione delle professionalità del personale delle Province in mobilità;

il comma 425 della legge di Stabilità per il 2015 prescrive l'obbligo a carico dello stesso Dipartimento di procedere alla ricognizione

dei posti vacanti presso le amministrazioni dello Stato, cui destinare alla ricollocazione del personale in esubero delle Province;

le Regioni si sono attivate per la riorganizzazione di parte delle competenze degli ex enti Province e per la ricollocazione di parte del suo personale;

numerosi sono i lavoratori dell'ex ente provincia che non conoscono il proprio destino lavorativo;

tenuto conto che:

in questi mesi si sono succeduti bandi di amministrazioni pubbliche, enti locali e Ministeri per assunzioni, senza prevedere la partecipazione del personale in esubero delle Province, in aperta violazione di quanto previsto da numerose disposizioni legislative;

ad esempio il bando dell'Agenzia dell'entrate, «Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria», prot. 26329/2015, con scadenza il 26 marzo 2015, non prevede alcuna riserva o percorso agevolato di partecipazione per il personale delle Province oggetto del processo di mobilità a seguito del riordino;

la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2014 ha indetto un concorso con scadenza 14 marzo 2015 per titoli ed esami a 45 posti di referendario di TAR del ruolo della magistratura amministrativa, che appare chiaramente elusivo del divieto di assunzioni a tempo indeterminato, posto dal citato art. 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015;

la Corte dei conti in data 16 dicembre 2014 ha avviato un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 18 posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, il cui art. 12 prevede, tra i destinatari, anche dipendenti pubblici degli enti locali, muniti di laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento o laurea magistrale, assunti con concorso e appartenenti alla qualifica dirigenziale;

il Ministero della Giustizia con provvedimento del 25 novembre 2014 ha indetto un concorso per la copertura di complessivi 1.031 posti a tempo pieno ed indeterminato presso vari profili e sedi inizialmente non preordinato a consentire la ricollocazione del personale soprannumerario delle Province e modificato solo in seguito a numerose proteste;

questo comportamento sta divenendo una prassi consolidata che danneggia ulteriormente il processo di ricollocazione del personale delle Province posto in esubero,

si chiede di sapere in che modo il Ministro in indirizzo voglia garantire l'applicazione delle disposizioni che tutelano e favoriscono i percorsi di riallocazione del personale delle Province attualmente in stato di mobilità, garantendo, innanzitutto, il rispetto delle indicazioni in merito ai concorsi pubblici.

(3-01805)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PAGLINI, MORRA, PUGLIA, MORONESE, BOTTICI, CATALFO, FUCKSIA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

NCA SpA (Nuovi Cantieri Apuania) di Marina di Carrara (Massa-Carrara), dopo aver rappresentato per anni uno dei fiori all'occhiello della nautica italiana, ha attraversato un periodo di crisi, che ha reso necessaria una cessione della società controllata da InvItalia (società a partecipazione pubblica) alla società Italian Sea Group;

l'accordo, siglato con le istituzioni, prevedeva condizioni particolarmente favorevoli per la società acquirente in relazione alla concessione portuale, alla possibilità di ampliare le strutture in uso al cantiere e all'area adibita a pubblico parcheggio prospiciente il cantiere navale, diventata area ad uso esclusivo di NCA SpA. Le istituzioni chiedevano in cambio l'impegno della società di mantenere l'occupazione;

per permettere la ristrutturazione aziendale, immediatamente alla sottoscrizione dell'accordo sulla cessione, è stata concordata con le organizzazioni sindacali l'apertura di una cassa integrazione straordinaria con l'impegno di riavviare al lavoro tutte le maestranze entro la data del 31 dicembre 2014;

a parere degli interroganti è evidente che sia le istituzioni che i rappresentanti dei lavoratori hanno ampiamente adempiuto alle richieste della società, dimostrandosi aperte al dialogo e offrendo condizioni favorevoli alla società acquirente, nel tentativo di facilitare la ripresa del ciclo produttivo e quindi il riassorbimento dei lavoratori;

tuttavia ad oggi la società non ha ancora adempiuto all'impegno preso e i lavoratori vivono nell'incertezza;

a partire da gennaio 2015, 43 di questi lavoratori hanno subito un sistematico processo di emarginazione, condotto con la progressiva preclusione di mezzi e relazioni interpersonali indispensabili allo svolgimento della normale attività lavorativa;

tale situazione era stata portata a conoscenza del Ministro in indirizzo con l'atto di sindacato ispettivo 4-03454, presentato in data 17 febbraio 2015, nella seduta del Senato n. 392, a cui non è ancora stata data risposta;

considerato che:

successivamente al suddetto atto di sindacato ispettivo, si sono susseguite riunioni presso il Comune di Carrara e tavoli provinciali in cui sono stati invitati rappresentanti istituzionali, rappresentanti sindacali e vertici aziendali;

ad uno di questi tavoli, dopo ripetuti inviti, si sono presentati anche i rappresentanti della società, ma non hanno dato risposte esaustive ai problemi sollevati ed hanno lasciato dubbi circa l'effettiva collocazione in ruoli operativi dei lavoratori. In tale circostanza hanno annunciato l'avviamento a marzo 2015 di nuovi corsi di formazione, che si aggiungono a

corsi precedentemente attivati. Tali corsi sono stati avviati, tuttavia anche in questo caso non hanno garantito nessuna certezza ai lavoratori di reinserimento nel ciclo produttivo;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

è inutile ricordare che maggiore è il tempo di inattività di questi lavoratori e maggiori saranno le difficoltà di reinserimento lavorativo;

lasciare un operaio specializzato chiuso in una stanza o impegnato in corsi di formazione su competenze già acquisite, non significa solo mortificare la sua professionalità, ma anche nel tempo fargli perdere capacità e manualità e quindi nel lungo termine fargli perdere future occasioni di ricollocazione lavorativa in altre aziende;

considerato infine che:

a questa situazione si sono aggiunte pressioni psicologiche volte a far sentire i lavoratori in una situazione di precarietà e insicurezza paventando possibili ritardi nel pagamento degli stipendi;

risulta agli interroganti infatti che sarebbe stato detto ai lavoratori da parte di un superiore (esistono registrazioni in proposito): «fate straordinari almeno fino alle 8.30 e venendo anche il sabato (...) voglio essere chiaro con tutti, non accetto alcuna vostra proposta (...) e sappiate gli stipendi sono in forte rischio di ritardo» ed è stato fatto capire che potrebbero esserci differenze nell'erogazione degli stipendi, senza specifici motivi, così come potrebbero esserci forti rischi per i lavoratori di non poter usufruire delle ferie. In più è stato detto «ve lo dico in modo brutale (...) se non siete adeguati andatevene». A giudizio degli interroganti è evidente che con questa strategia si inducono i lavoratori ad andare a casa se non si adeguano alle nuove politiche aziendali ed è stato altresì detto «se non siete in grado per voi è una tortura»;

a parere degli interroganti nessun lavoratore può accettare a cuor leggero questo clima intimidatorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta in premessa e quali azioni siano state messe finora in atto al fine di verificare la situazione descritta;

quali azioni intenda adottare per scongiurare il ripetersi di tali condotte, probabilmente annoverabili nel *mobbing*.

(4-03687)

NUGNES, MORONESE, BERTOROTTA, PUGLIA, PAGLINI, CAPPELLETTI. – *Al Ministro dello sviluppo economico*. – Premesso che:

Enel, ex impresa pubblica incaricata della rete di trasporto dell'energia quale servizio di rilevanza pubblica, è attualmente un'azienda multinazionale produttrice e distributrice di energia elettrica e di gas il cui maggior azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze con il 25,5 per cento del capitale;

a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (decreto Bersani), che ha definitivamente liberalizzato il settore elettrico, Enel ha visto sorgere l'obbligo di modificare il suo assetto societario

distinguendo le tre fasi della produzione, distribuzione e vendita: sono così nate 3 diverse società e sono state fissate, in ogni caso, soglie massime di produzione di energia elettrica da parte di Enel pari al 50 per cento dell'intera produzione sul suolo nazionale;

considerato che:

attualmente il mercato energetico si presenta diviso in 2 ambiti: quello del dispacciamento e della distribuzione ancora chiuso alla concorrenza e quello, aperto, della vendita e produzione;

la bolletta elettrica dei clienti finali è composta da costi per l'energia prodotta e costi per gli oneri della distribuzione effettuata attraverso le reti Enel pari a circa il 53 per cento della somma totale. Il cliente paga la bolletta al suo venditore il quale deve poi a sua volta pagare all'Enel la quota per gli oneri di trasporto;

come specificato nell'atto 48/07 emanato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, il cliente finale deve relazionarsi unicamente con il proprio fornitore, unico soggetto attraverso il quale comunica con il libero mercato. Ciò rappresenta un obbligo per i clienti di piccole dimensioni che conferiscono un mandato senza rappresentanza al venditore per la stipula del contratto di trasporto ed una facoltà per i clienti di maggiori dimensioni che possono scegliere di rivolgersi per la distribuzione direttamente alla società di distribuzione;

il fornitore o venditore oltre alla propria tipica funzione di società di vendita deve nel caso della vendita di energia elettrica e gas svolgere anche la funzione di punto di raccolta di somme di denaro relative a servizi prestati da soggetti terzi, che non coincidono con il venditore stesso e che integrano più del 50 per cento del fatturato in bolletta, per servizi di trasporto e dispacciamento, oneri e accise;

risulta agli interroganti che per tale attività di raccolta, il venditore supporta costi notevoli in termini di risorse umane, oneri finanziari, e garanzie richieste, senza tuttavia ricevere alcun rimborso;

l'insolvenza dei clienti finali rappresenta un problema per il grossista o venditore, che oltre a sopportare il rischio per la parte relativa al prezzo dell'energia potrebbe trovarsi a sostenere anche il rischio dell'insolvenza sulla parte relativa alla rete di distribuzione e agli oneri e accise, a meno di voler perdere il cliente attivando le procedure d'insolvenza a tutto vantaggio dei mercati di salvaguardia in buona parte gestiti dalla stessa Enel;

nella prassi consolidata degli ultimi anni Enel ha sempre gestito tali situazioni con la necessaria elasticità, predisponendo piani di rientro della morosità, mettendo in condizione la società di vendita di riuscire a recuperare le morosità o in altri casi di adeguare le garanzie fideiussorie prestate;

considerato che:

la stessa società Enel, attraverso la società del proprio gruppo Enel energia, esercita anche attività di vendita in regime di pubblico mercato e attività di fornitura di energia in regime di salvaguardia;

Esperia è una società che rappresenta uno degli operatori privati in libero mercato grossisti di energia elettrica e gas naturale, in tale qualità concorrente di Enel energia, ed in fase di espansione commerciale;

la società Esperia ha fornito alla società di distribuzione Enel, come previsto dalle norme vigenti, circa 9 milioni di euro di fidejussioni bancarie a garanzia della propria attività di vendita. L'entità di tale importo è commisurata al monte clienti e al relativo fatturato, per cui in caso di aumento del fatturato la società di vendita deve adeguare tali garanzie;

risulta agli interroganti che Enel abbia improvvisamente revocato *in toto* il contratto di trasporto nei confronti della società Esperia e quindi nei confronti dei circa 12.000 clienti della società, applicando una disposizione sull'adeguamento immediato delle garanzie fideiussorie contenuta nello stesso contratto, ma fino ad oggi mai applicata, e rifiutando qualsiasi proposta di rientro ovvero anche di riduzione del monte clienti avanzata dalla società. Tale chiusura improvvisa di ogni possibilità di gestione della situazione ha generato una grave difficoltà per tale società di vendita che, in mancanza del servizio di distribuzione e trasporto, è stata posta, di fatto, nell'impossibilità di prestare i servizi ai propri clienti. Enel ha altresì inviato immediata comunicazione ai clienti Esperia che in mancanza di diversa indicazione sarebbero stati trasferiti nel mercato di salvaguardia, gestito dalla stessa Enel;

in una fase di congiuntura economica molto difficile qual è quella che attualmente vivono le aziende ed i privati in Italia, quanto accaduto, se confermato, potrebbe alterare i meccanismi del libero mercato e portare verso l'eliminazione progressiva di tutti i competitori a favore di una sempre maggiore attribuzione di quota di mercato all'Enel, ponendo, quindi, le società venditrici in balia delle «scelte» operate da Enel sulla base di una sua maggiore o minore disponibilità nei casi di morosità o di necessità di adeguamento delle garanzie prestate;

peraltro risulta agli interroganti che Enel abbia avuto comportamenti differenti con altri operatori del libero mercato ai quali è stato concesso di ridurre il portafoglio clienti senza operare alcun intervento drastico di interruzione del contratto;

la posizione rivestita da Enel sul mercato nella sua triplice funzione, pubblica, di distribuzione, privata, di vendita in regime di libera concorrenza e quale titolare del mercato di salvaguardia potrebbe generare delle anomale ingerenze anche indirette nei meccanismi del libero mercato;

risulta agli interroganti che quanto accaduto sia stato già portato a conoscenza sia dell'AEEGSI che del Ministero dello sviluppo economico, profilandosi possibili azioni di ostruzionismo al libero mercato se non addirittura intenti lesivi puntuali nei confronti della società Esperia, aspetti che a parere degli interroganti meritano adeguato approfondimento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se corrisponda al vero il dato secondo cui Enel avrebbe attuato una politica discriminatoria nei confronti di Esperia impedendole di ridurre il monte clienti al fine di rientrare nella copertura fornita dalle fidejussioni già date, possibilità invece concessa ad altri operatori, e interrompendo *ex abrupto* il contratto di trasporto e distribuzione dell'energia con la stessa società, in difformità ad una prassi consolidata;

se corrisponda al vero l'affermazione secondo cui la società Enel non attribuisce alle società di vendita alcun rimborso dei costi da queste sostenuti per la raccolta degli oneri di competenza della società di distribuzione e, in caso affermativo, se ritenga corretta tale prassi;

se ritenga necessario disciplinare ulteriormente, nell'ambito delle proprie competenze, la problematica della gestione della morosità con riferimento alla parte di essa relativa a oneri ed accise previsti nei contratti di trasporto sottoscritti dal venditore con il distributore localmente competente per conto del cliente consumatore;

se ritenga che la questione evidenziata ponga problemi di tutela del libero mercato e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza intenda intraprendere per evitare che ciò avvenga;

se non ritenga opportuno prevedere una gestione della rete elettrica di distribuzione da parte di un ente totalmente pubblico a tutto vantaggio del libero mercato di vendita dell'energia elettrica.

(4-03688)

DE POLI. – *Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

da notizie di stampa apprendiamo della *querelle* sorta tra la UICI (Unione italiana dei ciechi ed ipovedenti) e l'amministrazione comunale di Belluno: nel dicembre del 2013 a una persona non vedente è stato vietato l'uso delle scale mobili che permettono l'accesso dal parcheggio al centro storico perché accompagnato dal cane guida;

tale divieto sembra essere in violazione della legge n. 60 del 2006, relativa all'accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico, la quale consente di accogliere gli stessi cani guida in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico, in quanto addestrati anche a salire e scendere le scale mobili per assistere il non vedente;

tuttavia la Giunta municipale di Belluno si è appellata anche al parere dell'USTIF di Venezia (Ufficio speciale trasporti e impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) secondo il cui regolamento quanto stabilito dal Comune bellunese sarebbe del tutto corretto nell'impedire il passaggio di cani guida sulle scale mobili;

in Italia vigono da una parte leggi che conferiscono al non vedente la possibilità della libera circolazione, contro ogni discriminazione verso i disabili, e dall'altro norme e regolamenti che pongono limitazioni per questioni di sicurezza;

resta il fatto che vietare l'accesso dei cani guida in alcune strutture rischia di tradursi in una discriminazione o quantomeno in una disparità di

trattamento nei confronti delle persone non vedenti e di aprire molti altri contenziosi su scala nazionale;

i disabili sono innanzi tutto persone e non pesi: una società degna di questo nome li deve tutelare ed armonizzare l'intero apparato normativo, affinché non si incorra in simili conflitti di interpretazione, è un'azione dalla quale non si può prescindere,

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per impedire che la citata legge n. 60 del 2006 venga disattesa, affinché si trovi una soluzione che restituisca la giusta importanza all'accessibilità alle strutture fisiche superando quelle barriere, non solo architettoniche ma soprattutto culturali, che impediscono la piena integrazione delle persone con disabilità.

(4-03689)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01805, della senatrice Mattesini, sulla ricollocazione del personale delle Province;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01804, della senatrice Nugnes ed altri, sulla gestione commissariale degli impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce regi, Lagni e Cuma.